aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-1649448
del 01/12/2023

WWF Savona O
Indirizzo:
Piazza G. Marconi 2
17100 Savona

Tel: 019.824598
Fax: 019/807442
e-mail: savona@wwf.it

WWF *for a living planet®*

Prot. 206 ep

Savona, lì 30/11/2023

ALLA REGIONE LIGURIA
SETTORE VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

ALLA PROVINCIA DI SAVONA
SERVIZIO PROCEDIMENTI CONCERTATIVI

ALLA REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

AL GRUPPO FORESTALE DEI CARABINIERI DI SAVONA

ALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SAVONA E IMPERIA

ALLA SEGRETERIA REGIONALE DEL M.I.C. PER LA LIGURIA

Oggetto:. **Verifica di assoggettabilità alla Via regionale pratica n.972. Parco Eolico da 9 MW denominato "i groppi", in Comune di Bardineto (SV). Osservazioni.**

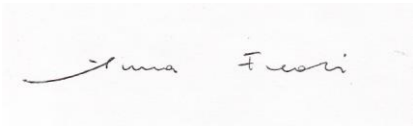
In riferimento all'oggetto, si ritiene di formulare osservazioni che vengono qui inviate, nello specifico documento allegato alla presente.

Nell'attesa di un riscontro in merito alle osservazioni qui fornite, si coglie l'occasione per porgere Distinti saluti.

WWF Savona ODV

Il Presidente

Anna Maria Fedi



WWF Italia
Il Delegato Regionale Liguria
Marco Piombo



Registrato come:
Associazione WWF
Savona ODV
Piazza Marconi 2 17100
Savona
C.F. 92089450099
Reg. Agenzia delle Entrate
n. 3002345

Iscrizione al registro reg. della Regione Liguria delle organizzazioni di volontariato con Decreto del Dirigente n. 335 del 18/02/2010.
O.N.L.U.S. di diritto ai sensi del Dlgs. 460/1997.

100% recycled paper

WWF for a living planet®

OSSERVAZIONI

PUNTO 1)
Nel progetto si evince che:
l nuovo parco eolico qui proposto, si trova nello stesso contesto in cui la proponente Tersia srl ha realizzato, nel 2009, il parco eolico di Erli (SV) nella zona tra Monte Lingo e Bric Schenasso ed attualmente oggetto di ampliamento; proponendo un nuovo progetto per l'installazione di n.2 aerogeneratori di grande taglia. che si inseriscono lungo il profilo del crinale discendente per un'estensione di circa 300 m) in prosecuzione lineare dei due aerogeneratori già presenti nel vicino Comune di Erli.

Osservazioni:

in primis si rileva come la ripresentazione del progetto non superi le criticità già rilevate dallo scrivente durante la procedura di scoping, né quelle espresse e contenute nella RELAZIONE ISTRUTTORIA n° V328s del 30 settembre 2014 Procedura di SCOPINg, della REGIONE LIGURIA ove si evince che:
"L'aggiunta del nuovo impianto viene ritenuta impattante a livello della macroarea savonese, già caratterizzata dalla presenza di impianti eolici vicini.
Alla luce dell'istruttoria svolta, il parco eolico in loc. I Groppi in Comune di Bardineto (SV) può presentare impatti negativi per gli effetti cumulativi con i Parchi eolici già realizzati nell'intorno, sul comparto Flore-Faunistico, sull'assetto paesistico-vegetazionale e sul comparto suolo dell'area, in parte non mitigabili ma con la parziale possibilità di effettuare interventi di compensazione di riequilibrio dell'area in progetto. Si ritiene che le pale Eoliche presentino problematiche per le seguenti criticità da approfondire:,,"

"...Il progetto presenta una viabilità sulla sterrata esistente tra Eric Schenasso ed il nuovo parco eolico di larghezza variabile tra 2 e 3 metri con zone scoscese che necessitano, in vari tratti, di importanti opere di sostegno a valle e a monte.
Le torri sono in adiacenza al sentiero dell' Alta Via dei Monti Liguri e dovrà essere studiato il minor impatto per la sentieristica collegata.
Necessità del parere preventivo vincolante della locale Soprintendenza in fase autorizzativa anche per la parte archeologica riguardante i siti napoleonici.

"..Lo studio preliminare di scoping è largamente incompleto e le indagini nella fase di predisposizione dello studio di impatto ambientale dovranno essere approfondite mediante la realizzazione di adeguati sopralluoghi conoscitivi, adeguati monitoraggi ed idonee elaborazioni statistiche che consentano di evidenziare le motivazioni per cui si possano escludere danni (sensu art. 300 del dlgs 152/2006) agli habitat (individuati col codice natura 2000), alle specie ed ai loro habitat di importanza

trofica e/o riproduttiva , ovvero a tutti quegli elementi di biodiversità oggetto del su citato art. 300 con particolare, ma non esclusivo, riferimento ali'ornilo fauna ed alla chirotterofauna secondo quanto disposto dalla dgr 1122/2012;..".

"..escludere che gli impatti cumulativi (da valutare in ottemperanza del dlgs 28/2011, art. 3 punto 33; del dlgs152/2006, parte II, ali. I, punto f, dell'allegato I alla dgr 1122/2012) possano avere un'incidenza negativa sulla biodiversità. Si rileva che l'unica metodologia affidabile per affrontare e risolvere il problema degli impatti cumulativi consiste in studi di demografia in grado di evidenziare se si è verificato o meno un declino nelle popolazioni di alcune specie protette target durante e dopo la costruzione dei preesistenti impianti eolici, avendo cura di escludere quelle specie generaliste il cui eventuale aumento è solitamente riconducibile a fenomeni di degrado ambientale piuttosto che di recupero ecologico. Il confronto statistico deve essere effettuato con numero sufficiente di dati e con programmi affidabili come TRIM…".

"…Studiare per Castelvecchio di Rocca Barbena,la presenza di importante punto di passo a 500 m, vicino impianto di Erli - con possibile effetto barriera - intervisibilità e con il vicino parco eolico sul colle S. Bernardo di Garessio in territorio piemontese…"

"..escludere che si verifichino alterazioni del reticolo idrico sotterraneo ed i relativi effetti indiretti sulla fauna legata agli ambienti umidi o ad ambienti ipogei.

Effettuare studi circa gli impatti su le emergenze (Alta Via, siti napoleonici),
Nel progetto non sono contenute opere di compensazione forestale, ma solo di miglioramento in prossimità dei tracciati di viabilità di servizio.

Mancano le opere di "compensazione" ai sensi dell'articolo 47 bis della Legge Regionale 22 gennaio 1999, n. 4: Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico…".

Dovranno essere dimostrati i risultati produttivi sulla ventosità del sito scelto, sulla base dei certificati dei dati GSE degli impianti limitrofi di Erli.

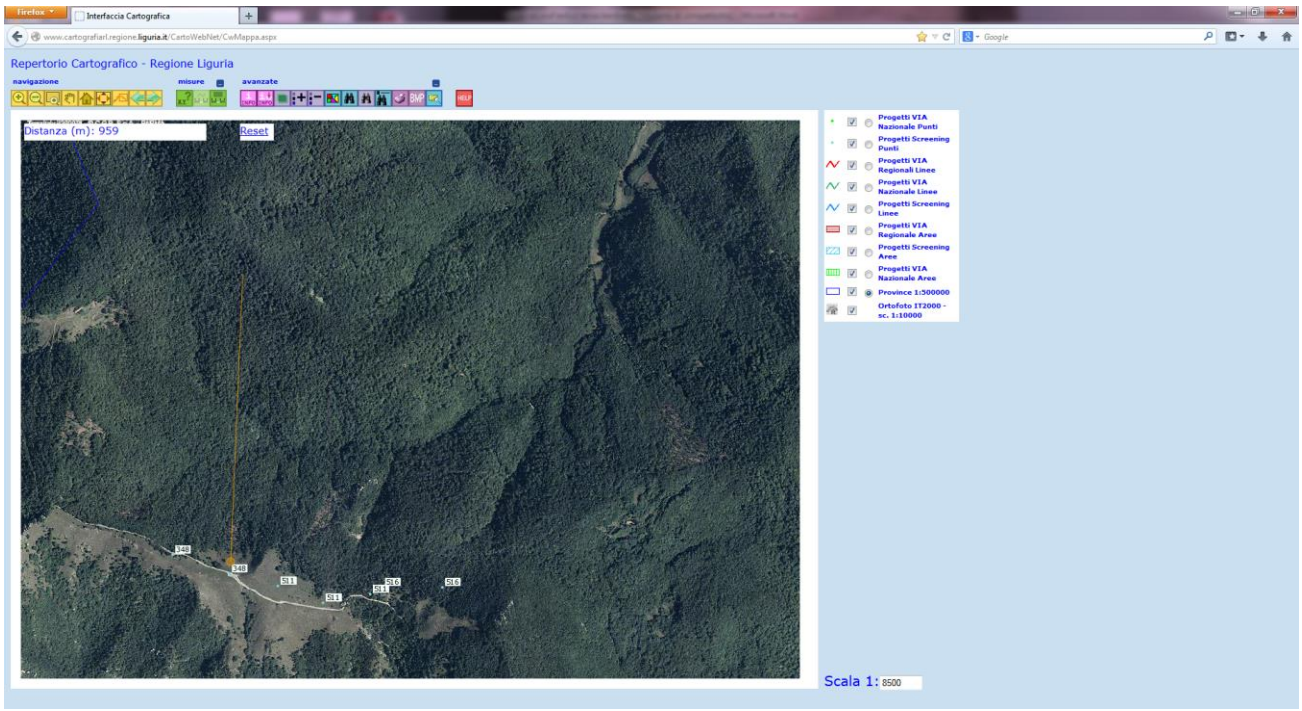
Come si potrà esaminare nel seguito delle presenti osservazioni, tali criticità risulterebbero ancora presenti.

PUNTO 2)
Osservazioni:
la proposta contrasta con le indicazioni contenute nella scheda di rilevazione delle aree idonee (allegato alla DCR n. 3 del 2009), dove si legge:

-Castelvecchio di Rocca Barbena, si presenza importante punto di passo a 500 m e vicino impianto di Erli - possibile effetto barriera – intervisibilità – con **esito: VALUTAZIONE** negativa;
- Erli istanza ampliamento le conoscenze bionaturalistiche acquisite successivamente alla valutazione positiva della proposta testimoniano la sensibilità del sito – il progetto valutato positivamente e di prossima realizzazione rappresenta la soluzione ottimale nel contesto,per quanto attiene gli aspetti morfologici, paesistici ed infrastrutturali, e pertanto non ne è concepibile un ampliamento; con **esito: VALUTAZIONE** negativa.

Le criticità evidenziate possono essere attribuite anche all'area oggetto di proposta in quanto la distanza dall'impianto esistente e quelli approvati anche di recente, si aggira attorno ai 900-1200 metri lineari.

Tali criticità vengono confermate nella fase di scoping.



Geoportale.

Tratto dalla fase di scoping

"…Biodiversità
Tutta l'area dell'intervento presenta ***una fitta copertura arborea rappresentata da un alto fusto con prevalenza di Faggio****, sottoposto in alcune sue parti a ceduazione, che si*

estende ampiamente in tutte le direzioni salvo verso Sud-Est, dove è interrotto da zone prative soggette a pascolo o collegate ai residui di insediamenti rurali quali ad esempio la Cascina "Dondella" e la frazione di Ortico.

Sulle pendici dei due rilievi, sono presenti le sorgenti di alcuni piccoli rivi. *A circa 900 m in direzione Sud è presente il Parco Eolico di Bric Schenasso attualmente composto da due aerogeneratori di 65 m di altezza al rotore, con pale di 26 m, posizionati su un crinale erboso che si estende in senso Ovest - Est, quasi parallelamente a quello del Bric Tencione.*

Tale Parco, di medesima proprietà, risulta in fase di ampliamento mediante la collocazione di un'ulteriore torre di dimensioni maggiori (90 m di altezza al rotore) a 300 m ad Est della torre più orientale del Parco esistente. Sui versanti meridionali del crinale di Bric Schenasso sono presenti praterie boschi misti intervallati da radure spesso cespugliate.

Presenza di habitat, specie o aree tutelate

Le 2 nuove torri coliche e le opere accessorie al progetto. La collocazione del futuro impianto risulta prossimo ad un Corridoio Ecologico per Specie di Ambienti Boschivi della Rete Ecologica Ligure (Legge Regionale 28/09) per Lupo (Canis lupus), Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) Picchio nero (Dryocopus martius), Cerambice della quercia (Cerambix cerdó) e Cervo volante (Lucanus cervus) specie tutelate ai sensi delle direttive 92/43/CEE "Habitat" e 09/147/CEE "Uccelli". Sulle pendici meridionali di Bric Tencione, sono presenti le sorgenti di alcuni piccoli rii individuati dalla Cartografia Tematica Regionale come Corridoio Ecologico per Specie di Ambienti Acquatici quali Martin pescatore (Alcedo atthis), Barbo (Barbus plebejus), Vairone (leuciscus souffia) e Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes) tutelati ai sensi delle già citate Direttive europee…".

"…Luoghi storici

Le torri coliche sono poste all'areale che risulta essere interessato dalla battaglia napoleonica del novembre 1795. "Gli sforzi vittoriosi dei Francesi si concentrarono sulla linea di difesa austro-sarda, agli ordini del Generale austriaco Conte D'Argenteau, che si estendeva da Cascina Dondella, Monte Ungo, Passo dello Scravaion, Rocca Barbena, Monte Subanco e Giogo di Toirano:questi luoghi si possono osservare proseguendo, lungo l'itinerario napoleonico, verso Bardineto. "

Le torri sono in adiacenza al sentiero dell' Alta Via dei Monti Liguri. La proposta contrasta con le indicazioni contenute nella scheda di rilevazione delle aree idonee (allegato alla DCR n. 3 del 2009), dove si legge: -Castelvecchio di Rocca Barbena, presenza di importante punto di passo a 500 m, vicino impianto di Erli - possibile effetto barriera —intervisibilità…"

"…..PAESAGGIO

Potenziale impatto sull'assetto vegetazionale difficilmente mitigabile.

È possibile apprezzare in modo piuttosto concreto le trasformazioni al suolo per quanto attiene i percorsi di accesso, anche se occorrono approfondimenti grafico-descrittivi…"

"…FLORA E FAUNA
Potenziale impatto negativo su habitat.
Occorre segnalare che dalla verifica degli impianti già autorizzati negli immediati dintorni del sito di cui trattasi si rileva una elevata concentrazione di parchi eolici (le misure sono state effettuate dagli uffici sulla base della documentazione cartografica agli atti)..".
….."..
Si rileva che la relazione naturalistica allegata al progetto di cui trattasi non ha affrontato in maniera adeguata il tema dei probabili impatti rilevanti sull'ambiente (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto. Lo studio preliminare di scoping è largamente incompleto e le indagini nella fase di predisposizione dello studio di impatto ambientale dovranno essere approfondite mediante ***la realizzazione di adeguati sopralluoghi conoscitivi, adeguati monitoraggi ed idonee elaborazioni statistiche che consentano di***
• evidenziare le motivazioni per cui si possano escludere danni (sensu art. 300 del dlgs 152/2006) agli habitat (individuati col codice natura 2000), alle specie ed ai loro habitat di importanza trofica e/o riproduttiva , ovvero a tutti quegli elementi di biodiversità oggetto del su citato art. 300 con particolare, ma non esclusivo, riferimento ali'ornilo fauna ed alla chirotterofauna secondo quanto disposto dalla dgr 1122/2012;
• escludere che gli impatti cumulativi (da valutare in ottemperanza del dlgs 28/2011, art. 3 punto 33; del dlgs 152/2006,parte II, ali. I, punto f, dell'allegato I alla dgr 1122/2012) possano avere un'incidenza negativa sulla biodiversità.
• escludere che si verifichino alterazioni del reticolo idrico sotterraneo ed i relativi effetti indiretti sulla fauna legata agli ambienti umidi o ad ambienti ipogei.
.."

Come si potrà esaminare nel seguito delle presenti osservazioni, tali criticità risulterebbero ancora presenti.

PUNTO 3)
Osservazioni CONTRASTO CON LA PIANIFICAZIONE FORESTALE
Piano di Assestamento e utilizzazione del patrimonio boschivo di proprietà del Comune di Bardineto (SV) oggetto di approvazione con Decreto del Dirigente della Regione Liguria n.7871 del 22/12/2021.

Nel progetto presentato si evince che :

"..L'area in cui è prevista l'installazione del parco eolico in progetto è completamente boscata e di proprietà del Comune di Bardineto (SV). Tale superficie è stata compresa all'interno del recente Piano di Assestamento Forestale che l'ente comunale ha fatto redigere nel febbraio 2021 da Xiloimprese srls, valevole per il periodo 2021-2030, adottato con D.G.C. n°45 del 27/7/2021 e trasmesso agli enti preposti in Regione Liguria per l'approvazione definitiva…".

.8.2. Interventi

"…L'intervento in progetto esula dagli obbiettivi previsti nel Piano di Assestamento, le cui finalità sono quelle della gestione del soprassuolo, pur tuttavia non ne è in contrasto…".

"…L'area su cui è prevista l'installazione del parco eolico, di circa 2 ha totali, rientra complessivamente nella ben più estesa particella n°4 del Piano, particella denominata "Ca' del Gallo" di estensione pari a 16,86 ha. La copertura boschiva di tale particella viene suddivisa come riportato nella seguente tabella (Tabella 4). In figura 54 è riportata la Carta Tipologie Forestali del Piano di Assestamento Forestale 2021-2030 dove in rosso è evidenziata l'area di installazione del parco eolico.

"..Il progetto di cui in esame prevede la realizzazione di tre aree di cantiere non contigue:
• area torre T1: 5000 m²;
• area torre T2: 4000 m²;
• area cantiere centrale: 3000 m².
Il taglio delle piante che verrà effettuato per la realizzazione di tali piazzali risulta molto limitato rispetto alla superficie totale della particella assestamentale n°4, che è di oltre 160.000 m². Pur non venendo realizzato con finalità strettamente produttiva forestale, risulta congruente con gli indirizzi gestionali della particella: asportazione di piante di notevoli dimensioni, spesso molto ramose e, perciò, di scarso valore produttivo, a volte persino con problemi di staticità, che tendono a creare nuclei anche estesi coetaneiformi impedendo la presenza di rinnovazione, specie consociate e/o secondarie…"

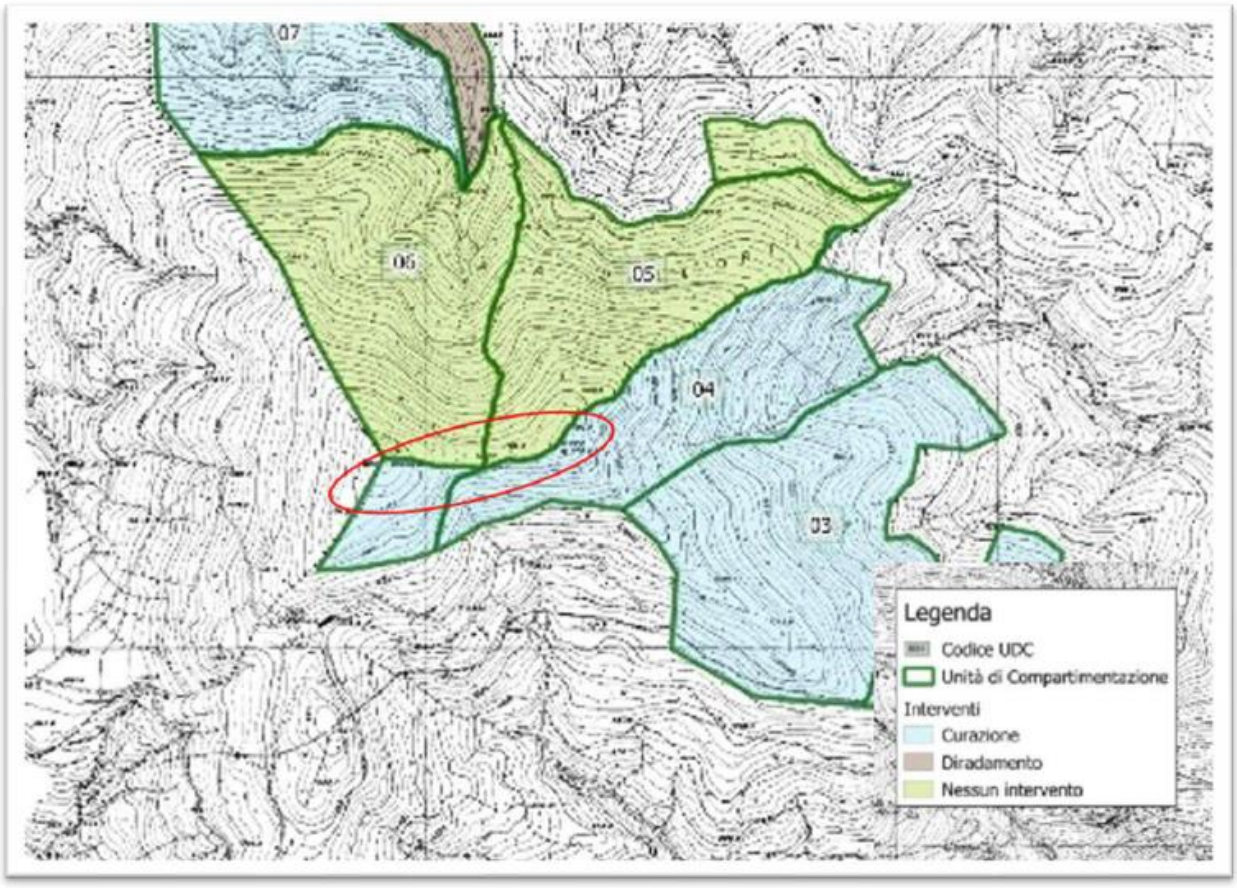


Figura 52 - Piano di Assestamento Forestale 2021-2030 - Carta assestamentale e degli interventi – in rosso è evidenziata l'area di installazione del parco eolico

Estratto dal progetto

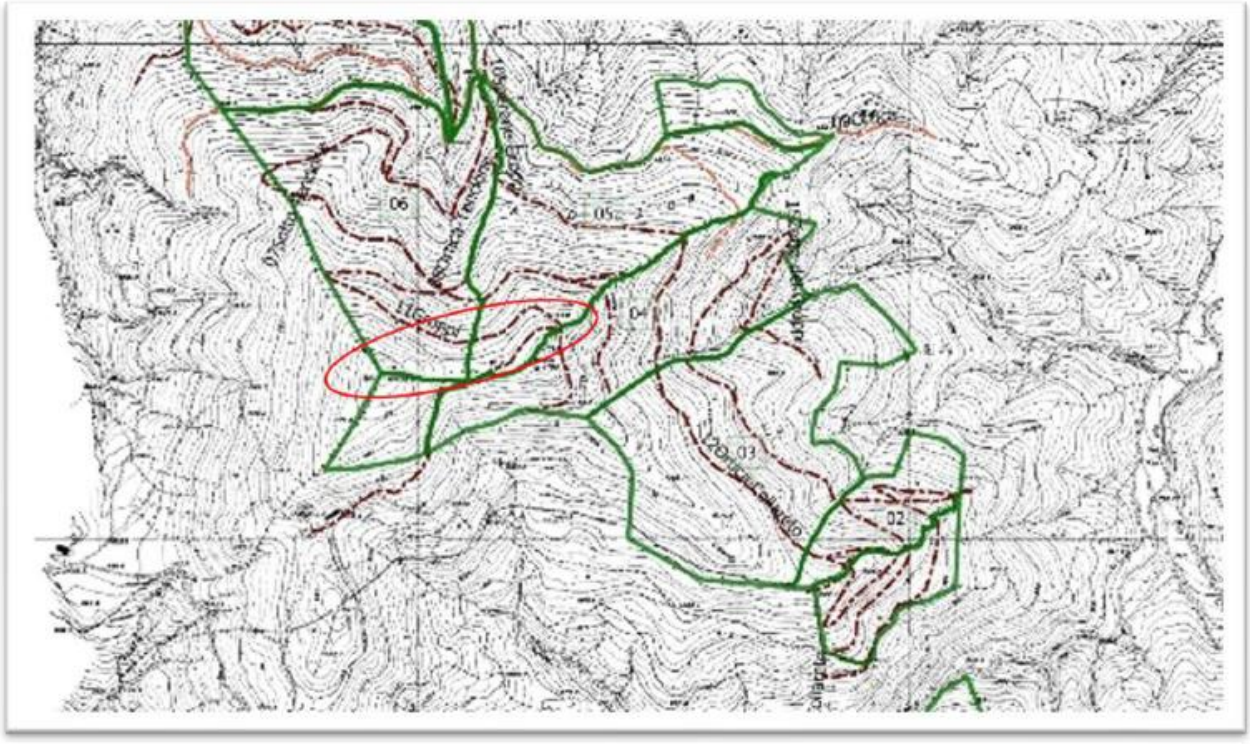


Figura 53 - Piano di Assestamento Forestale 2021-2030 - Carta viabilità

Estratto dal progetto

Osservazioni:
In realtà visto che il progetto interessa l'habitat Natura 2000, cod. 9110 "Faggeti del *Luzulo-Fagetum*"; FA10X faggeta oligotrofica, si osserva come le prescrizioni relative all'approvazione dl piano di assestamento con validità decennale non prevedano interventi di eliminazione o di alterazione o destinazione d'uso di particelle di bosco. Gli interventi proposti e contenuti nel progetto, risultano in contrasto con le prescrizioni impartite dalla PROVINCIA DI SAVONA DECRETO DIRIGENZIALE N. 2968 DEL 11/11/2021 nonché mediante opportune prescrizioni vincolanti**.**
La pianificazione forestale del Piano di Assestamento forestale di Bardineto prevede 2 tipologie di intervento rappresentate **da tagli di curazione** su 20 particelle (2, 3, **4,** 7, 9, 16, 22, 26, 29, 31, 32, 35, 39, 45, 46, 48, 53, 62, 63 e 66) e da diradamento nelle particelle 8, 14, 17, 21, 50 e 54.
Il piano prevede che la viabilità forestale **sarà oggetto di ordinaria e straordinaria manutenzione** che nella fase attuale non è stata definita a livello di calendarizzazione e pianificazione.

La viabiltà interessata verrebbe stravolta e ne verrebbero create altre per le infrastrutture di servizio al parco eolico.
La proposta contrasta pienamente con il decreto regionale di approvazione del Piano che prevede come misure di mitigazione particolare attenzione alle indicazioni finalizzate alla tutela degli habitat Natura 2000 cod. 9260 - "Foreste di *Castanea sativa*" e **cod. 9110 - "Faggeti del *Luzulo -fagetum***", nonché alle prescrizioni di seguito elencate:
dovrà essere mantenuta la lettiera e salvaguardati, se presenti, gli arbusti del sottobosco e le specie legnose sporadiche, al fine di incrementare la complessità ecosistemica del soprassuolo; i mezzi da impiegarsi dovranno essere commisurati alle dimensioni dei tracciati esistenti e omologati secondo le direttive comunitarie;

inoltre si osserva che il Piano di Assestamento e utilizzazione del patrimonio boschivo di proprietà del Comune di Bardineto (SV) **ha usufruito del contributo previsto dal Programma regionale di Sviluppo Rurale (PSR) 2014 - 2020, in particolare della Misura 8 – Sostegno del settore forestale, sottomisura 8.5 "Interventi di mitigazione delle foreste e di aumento del pregio ambientale"**; **al quale è stato ammesso con nulla osta regionale del PG/2018/272974 del 03/10/2018.**

PUNTO 4) CONTRASTO CON I VINCOLI IMPOSTI DAL BANDO REGIONALE

Osservazioni
Si ricorda che il bando che ha ammesso con nulla osta regionale del PG/2018/272974 del 03/10/2018 il Piano di assestamento forestale di Bardineto, è stato approvato con decreto regionale n, 1335 del 30/12/2016 "PSR 2014-2020 – Bando per la presentazione di domande di sostegno e pagamento – Misura M08 *"Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste"* – Importo € 23.910.000,00.".

Nel bando si legge che:
gli impegni e altri obblighi, di cui al precedente punto 2., sono azioni che il beneficiario si impegna a svolgere per ottenere il sostegno e per un determinato periodo di tempo, una volta percepito il contributo. Il sostegno erogato è revocato in parte o del tutto laddove gli impegni e gli obblighi non sono rispettati;

Gli impegni che devono essere rispettati per ottenere il sostegno e per tutta la durata del vincolo, a pena di decadenza dal sostegno e conseguente revoca totale o riduzione del contributo erogato, come disciplinato nelle griglie allegate, sono:
corretta attuazione degli investimenti concessi ***e mantenimento della destinazione d'uso dichiarata ai fini dell'ottenimento del contributo****, così come disposto dal capitolo 8.1 del PSR. Qualora siano previsti impegni di mantenimento secondo i documenti tecnici di cui al punto 5) del precedente paragrafo relativo alla "Domanda di sostegno", il mantenimento della destinazione d'uso prevede anche il rispetto dei relativi impegni inseriti nel piano di*

coltura e conservazione o nel piano di manutenzione, secondo quanto previsto per i rispettivi interventi;

Stabilità delle operazioni. Ai fini del presente bando, il beneficiario di un aiuto per investimenti connessi ad infrastrutture deve garantire la stabilità delle operazioni in ottemperanza all'art. 71 comma 1 del Reg. UE 1303/2013; a tal fine si impegna in particolare a: • non effettuare il cambio di proprietà dell'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico; • non effettuare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;

La documentazione relativa agli impegni di mantenimento previsti dalla vigente normativa, e in particolare: • il piano di coltura e conservazione previsto dall'art. 9, comma 1, lettera c) della l.r. n. 4/1999 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico" nel caso degli interventi selvicolturali; • il piano di manutenzione nel caso degli interventi relativi alla realizzazione o ripristino di strade forestali, previsto dall'art. 14 della predetta l.r. n. 4/1999. ***Il periodo di riferimento è pari a dieci anni decorrenti dalla data di pagamento dello stato finale, secondo le disposizioni del PSR.***

Tale Bando alla voce allegato **C - Domanda di Sostegno - Progetto di intervento recita:**
Si ricorda che il soprassuolo oggetto di sostegno è vincolato a destinazione boschiva e gravato degli obblighi di manutenzione indicati nell'allegato piano di coltura e conservazione per i 10 anni successivi all'atto finale di concessione del contributo di saldo.

PUNTO 5)
Osservazioni

1) **PUNTO. Contrasto con gli artt. 3, 4.1, 4.4, 5,5.2,5.3, Allegato 4 (punti 14.9, 16.3 e 16.5) Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio del D.M. 10-9-2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.**

in giallo evidenziato i riferimenti relativi al progetto in questione)
Il progetto come vedremo in seguito nel dettaglio contrasta con tali linee guida ed in particolare :

3. Impatto visivo ed impatto sui beni culturali e sul paesaggio
L'impatto visivo è uno degli impatti considerati più rilevanti fra quelli derivanti dalla realizzazione di un campo eolico. Gli aerogeneratori sono infatti visibili in qualsiasi contesto territoriale, con modalità differenti in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alla loro disposizione, alla orografia, alla densità abitativa ed alle condizioni atmosferiche.

L'alterazione visiva di un impianto eolico è dovuta agli aerogeneratori (pali, navicelle, rotori, eliche), alle cabine di trasformazione, alle strade appositamente realizzate e all'elettrodotto di connessione con la RTN, sia esso aereo che interrato, metodologia quest'ultima che comporta potenziali impatti, per buona parte temporanei, per gli scavi e la movimentazione terre. ***L'analisi degli impatti deve essere riferita all'insieme delle opere previste per la funzionalità dell'impianto, considerando che buona parte degli impatti dipende anche dall'ubicazione e dalla disposizione delle macchine****. Per quanto riguarda la localizzazione dei parchi eolici caratterizzati da un notevole impegno territoriale, l'inevitabile modificazione della configurazione fisica dei luoghi e della percezione dei valori ad essa associati, tenuto conto dell'inefficacia di misure volte al mascheramento, la scelta della localizzazione e la configurazione progettuale, ove possibile,* ***dovrebbero essere volte, in via prioritaria, al recupero di aree degradate laddove compatibile con la risorsa eolica e alla creazione di nuovi valori coerenti con il contesto paesaggistico*****.**

4.1. ***Analisi dell'impatto su vegetazione e flora La descrizione dello stato iniziale dei luoghi dovrà generalmente comprendere: - Analisi vegetazionale e floristica sul sito e sull'area vasta ed individuazione degli habitat delle specie di flora di pregio naturalistico (specie elencate in: normative regionali, Libro Rosso delle piante d'Italia, Liste rosse regionali, IUCN, Direttive comunitarie).*** Analisi degli impatti - **Devono essere valutate e minimizzate le modifiche che si verificano su habitat e vegetazione durante la fase di cantiere (costruzione di nuove strade di servizio e delle fondazioni per gli aerogeneratori**; interramento della rete elettrica, traffico di veicoli pesanti per il trasporto di materiali e componenti per la costruzione dell'impianto, ecc.). - **Deve essere evitato/minimizzato il rischio di erosione causato dalla impermeabilizzazione delle strade di servizio e dalla costruzione dell'impianto.**

4.4. Misure di mitigazione *Si segnalano di seguito alcune possibili misure di mitigazione: a) minimizzazione delle modifiche dell'habitat in fase di cantiere e di esercizio; b) contenimento dei tempi di costruzione;* ***c) utilizzo ridotto delle nuove strade realizzate a servizio degli impianti (chiusura al pubblico passaggio ad esclusione dei proprietari) ed utilizzo esclusivamente per le attività di manutenzione degli stessi;*** *d) utilizzo di aerogeneratori con torri tubolari, con bassa velocità di rotazione delle pale e privi di tiranti; e) ripristino della vegetazione eliminata durante la fase di cantiere e restituzione alle condizioni iniziali delle aree interessate dall'opera non più necessarie alla fase di esercizio (piste, aree di cantiere e di stoccaggio dei materiali).* ***Dove non è più possibile il ripristino, è necessario avviare un piano di recupero ambientale con interventi tesi a favorire la ripresa spontanea della vegetazione autoctona;***

5. Germofologia e territorio 5.1. Analisi delle interazioni geomorfologiche Nel caso in cui l'impianto sia progettato in un'area con rete viaria scarsa o inesistente, oppure la conformazione orografica presenti forti acclività, devono essere valutate e ponderate

le diverse opzioni per la realizzazione di nuove strade o l'adeguamento di quelle esistenti al passaggio degli automezzi di trasporto.

In ogni caso, le informazioni seguenti andranno generalmente fornite, con riferimento a un'area sufficientemente grande da consentire un corretto inquadramento dell'intervento: 1. localizzazione delle pale o dei tralicci; 2. la viabilità esistente; 3. i tratti di strade esistenti da adeguare; 4. le strade da realizzare; 5. il tracciato del collegamento alla rete elettrica nazionale; *6. la rete elettrica esistente; 7. le cabine da realizzare. Il progetto preliminare o definitivo delle strade di accesso all'impianto deve essere corredato dai profili altimetrici e dalle sezioni tipo; ove l'acclività è elevata, dovranno essere elaborate sezioni specifiche da cui risulti possibile evidenziare le modificazioni che saranno apportate in quella sede. Tali sezioni, accompagnate da una simulazione fotografica, dovranno essere riportate nello studio di impatto ambientale.*

5.2. Analisi della fase di cantiere *Dovranno essere indicati i percorsi utilizzati per il trasporto delle componenti dell'impianto fino al sito prescelto,* ***privilegiando l'utilizzo di strade esistenti ed evitando la realizzazione di modifiche ai tracciati,*** *compatibilmente con le varianti necessarie al passaggio dei mezzi pesanti e trasporti speciali. Dovranno essere evidenziate le dimensioni massime delle parti in cui potranno essere scomposti i componenti dell'impianto ed i relativi mezzi di trasporto, tra cui saranno tendenzialmente da privilegiare quelli che consentono un accesso al cantiere con interventi minimali alla viabilità esistente.*

2) PUNTO. Contrasto con le Linee Guida per la verifica di Assoggettabilita' a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome (Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006) (in giallo evidenziato i riferimenti relativi al progetto in questione)

1. Finalita' e ambito di applicazione.
Le presenti linee guida forniscono indirizzi e criteri per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilita' a VIA (art. 20 del decreto legislativo n. 152/2006) dei progetti, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, elencati nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006,

2 - Localizzazione dei progetti. Molte delle tipologie progettuali dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 risultano, per le loro intrinseche caratteristiche progettuali e funzionali, localizzate in specifici contesti ambientali e territoriali. Conseguentemente, i criteri localizzativi sono stati tenuti in considerazione nel fissare le soglie non in maniera generalizzata ma ove ritenuti pertinenti per la specifica tipologia progettuale e in funzione dell'effettivo rapporto tra le caratteristiche del progetto ed il relativo contesto localizzativo (es.: porti in «zone costiere», piste da sci in «zone montuose»). ***Si rileva, inoltre,***

che per le aree naturali protette designate ai sensi della legge n. 394/1991 e' previsto un rigoroso regime di tutela che impone l'assoggettamento obbligatorio a VIA per i progetti ricadenti, anche parzialmente, in tali zone.

1. Caratteristiche dei progetti:
cumulo con altri progetti;
2. Localizzazione dei progetti: deve essere considerata la sensibilita' ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:
della capacita' di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
a) zone umide;
b) zone costiere;
c) zone montuose o forestali;
d) riserve e parchi naturali;
e) zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale; zone protette speciali designate in base alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
h) zone di importanza storica, culturale o archeologica.

4. Criteri specifici.
4.1. Cumulo con altri progetti.
Un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Tale criterio consente di evitare:

la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, eludendo l'assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica attraverso una riduzione «ad hoc» della soglia stabilita nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;

Il criterio del «cumulo con altri progetti» deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione:
appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;
ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali;

4.3. Localizzazione dei progetti.
Per i progetti localizzati in aree considerate sensibili in relazione alla capacita' di carico dell'ambiente naturale, le soglie individuate nell'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 sono ridotte del 50%.

- la Direttiva 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO **del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici** impone la conservazione degli habitat degli uccelli anche all'esterno delle aree protette (*mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione*) .
E quindi, anche al di fuori della Rete Natura 2000, un impatto negativo su specie in allegato alle direttive comunitarie citate è configurato come danno ambientale.
La proposta se così approvata violerà le disposizioni di cui al D.M. 10/9/2010

PUNTO 6) Osservazioni
Secondo quanto previsto dalla ex DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21.09.2012 N. 1122 D.M. 10/9/2010. L.R. 38/98 art. 16. Approvazione linee guida impianti produzione energia da fonti rinnovabili, alla voce :…

Il progetto in questione si pone in contrasto:

- Collocazione in fregio a viabilità esistente e con caratteristiche adeguate al trasporto delle componenti dell'impianto.
Nel progetto si legge:

Osservazioni: La viabilità sia dal punto infrastrutturale che in relazione alla presenza delle piazzole e siti di montaggio, non è idonea ad ospitare l'impianto. Per il trasporto ed il mantenimento della viabilità di servizio, nonché di cantiere, verrebbero realizzati notevoli sbancamenti con eliminazione di numerosa vegetazione interessando habitat bosccati e piante di alto fusto con notevole impatto ambientale, in particolare nelle tratte viarie finali di crinale e di collegamento.

- progettazione ottimale per il sito, volta, a parità di potenza installata, a ridurre il numero degli aerogeneratori allo scopo di limitare il consumo di suolo, l'effetto barriera nei confronti della fauna e l'impatto sul paesaggio;

Nel progetto si legge:

"..Occorre considerare che nell'area vasta di progetto esistono già altri parchi eolici costruiti.
Dal versante, in cui si propone la realizzazione del nuovo parco eolico di Bardineto, si possono vedere verso mare le colline dell'alta valle Neva (tributario del fiume Centa) e il parco eolico di Erli già realizzato, posto a circa 900 m in linea d'aria, ad una quota altimetrica inferiore.

Il Parco Eolico di Erli, composto da due aerogeneratori di media taglia, ovvero 65 m di altezza al rotore, con pale di 26 m, posizionati su un crinale erboso che si estende in senso Ovest – Est, quasi parallelamente alla formazione di Bric Tencione – I Groppi.

A circa 3,4 Km ad Ovest presso il Colle San Bernardo è presente un ulteriore Parco Eolico costituito da 5 Aerogeneratori di grandi dimensioni che non appare poter concorrere con quello in progetto nella produzione alcun impatto.
La presenza di un altro Parco Eolico nelle vicinanze ha reso necessari specifici approfondimenti in merito ad eventuali impatti cumulativi delle due opere nei confronti delle componenti ambientali ad essi soggette quali la flora, la fauna ed il paesaggio; altri impatti cumulativi possono essere riferibili all'inquinamento acustico eventualmente prodotto dalla rotazione delle pale.
Questo comporta che da alcune aree da cui risulta visibile il nuovo allineamento già è possibile osservare gli aerogeneratori appartenenti ai parchi esistenti…".

Con il Decreto 10 settembre 2010, il Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, ha emanato le Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 D.lgs. n. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi";

Le linee guida indicano i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili (allegato n.3 paragrafo n,17), tra cui spiccano in particolare:
"… *- le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, ricadenti all'interno di quelle di seguito elencate, in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti e tenendo conto delle potenzialita' di sviluppo delle diverse tipologie di impianti*:
• *i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del d.lgs 42 del 2004, nonche' gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo*;
• *zone all'interno di coni visuali la cui immagine e' storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorieta' internazionale di attrattivita' turistica;*
• *zone situate in prossimita' di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;*
• *le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale,locale) istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 394/91 ed equivalenti a livello regionale;*
• *le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar;*

• le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);

• le Important Bird Areas (I.B.A.);

• le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversita' (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette; istituende aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta;

- aree di connessione e continuita' ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui e' accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convezioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;

• le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualita' (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalita' di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacita' d'uso del suolo;

• le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorita' di Bacino ai sensi del D.L. 180/98 e s.m.i.;

• zone individuate ai sensi dell'art. 142 del d. lgs. 42 del 2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti. …".

PUNTO 7)

Osservazioni: La viabilità sia dal punto infrastrutturale che in relazione alla presenza delle piazzole e siti di montaggio, non è idonea ad ospitare l'impianto. Per il trasporto ed il mantenimento della viabilità di servizio visto anche la NOTEVOLE dimensione delle strutture d'impianto, verrebbero realizzati notevoli sbancamenti con eliminazione di numerosa vegetazione e notevole impatto ambientale.

Impatto negativo in relazione alla fruizione escursionistica.

Le modalità, non possono esimere l'Amministrazione dal **valutare, in ogni caso, gli aspetti richiesti, rilevanti dal punto di vista degli impatti non mitigabili, nel contesto di una valutazione di impatto ambientale complessivo del progetto *de quo*, nel contesto di proliferazione eolica, "selvaggia"** appena descritta.

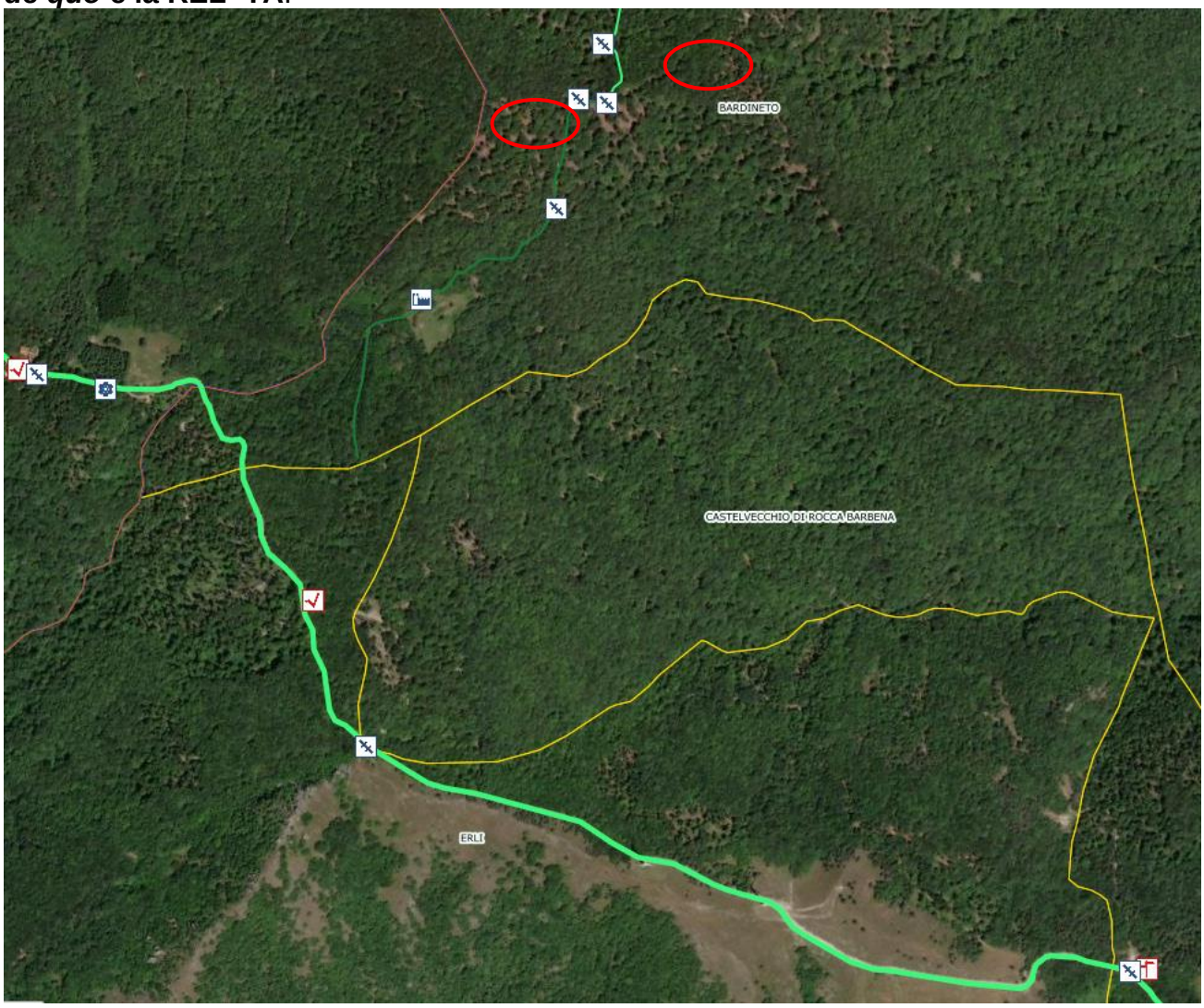
Infatti, la giurisprudenza amministrativa, sulla base di un indirizzo consolidato, ha affermato che "*la necessità di effettuare una valutazione complessiva è stata sottolineata anche in Corte di Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07, ove la Corte, occupandosi nella specie del progetto di ampliamento di un aeroporto, ha ritenuto che,* ***a fronte ad un insediamento realizzato in più fasi, si debba "tener conto dell'effetto cumulativo di più progetti il cui impatto ambientale deve essere valutato complessivamente".***
*Nel medesimo senso è sostanzialmente orientato il Consiglio di Stato, secondo cui "****per valutare se occorra o meno la VIA è necessario avere riguardo non solo alle dimensioni del progettato ampliamento di opera già esistente, bensì alle dimensioni dell'opera finale, risultante dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l'opera finale nel suo complesso che, incidendo sull'ambiente, deve essere sottoposta a valutazione": Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163****"* (T.A.R. Sardegna, Sez. II, 30 marzo 2010, n. 412).
Sicché, è chiaro che alla luce di tale valutazione complessiva l'impatto del progetto sull'ambito paesistico e ambientale risulta intollerabile per l'area. Su questa linea il Consiglio di Stato, Sez. IV, nella sentenza 03 novembre 2015, n. 5001, ha affermato che "*nel valutare la compatibilità paesaggistica di un impianto per la produzione di energia eolica, la Soprintendenza non può limitarsi ad una valutazione, per così dire, "tipica" ("****la realizzazione di due parchi eolici nella stessa area d'intervento determinerebbe, in ogni caso, un effetto selva non compatibile con il contesto paesaggistico tutelato****"); una tale valutazione prescinde dalla congrua analisi del caso concreto e rappresenta una irragionevole limitazione alla installazione dell'impianto*".
Analogamente il T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. I, con la sentenza in data 14.11.2016, n.882, ha affermato che "*per valutare se occorra, o meno, la valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) di un determinato intervento (nella fattispecie, un impianto eolico), è necessario avere riguardo non solo alle dimensioni del progettato ampliamento di opera già esistente, bensì alle dimensioni dell'opera finale, risultante dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l'opera finale nel suo complesso che, incidendo sull'ambiente, deve essere sottoposta a valutazione; in sede di valutazione di impatto ambientale, infatti, l'amministrazione non può effettuare una valutazione "parcellizzata" di interventi connessi sotto il profilo soggettivo, territoriale e ambientale, dovendo, invece, tener conto della loro reciproca interazione"*.
L'installazione del Parco comporterebbe altresì il **c.d. effetto barriera** che, come già visto, inciderebbe sulla conformazione paesistica dei crinali delle colline, **nonché in maniera definitivamente lesiva sui predetti corridoi ecologici e dunque sulla Rete Natura 2000.**

Sotto altro profilo, la proposta risulta invasiva con riferimento anche ai vincoli derivanti dall'**appartenenza dell'area in questione alla Rete Escursionistica Ligure (REL)**, disciplinata e tutelata dalla L.R. 24/2009.

Ai sensi dell'art. 5 della L.R. 24/2009, la trama escursionistica di cui l'area in questione fa

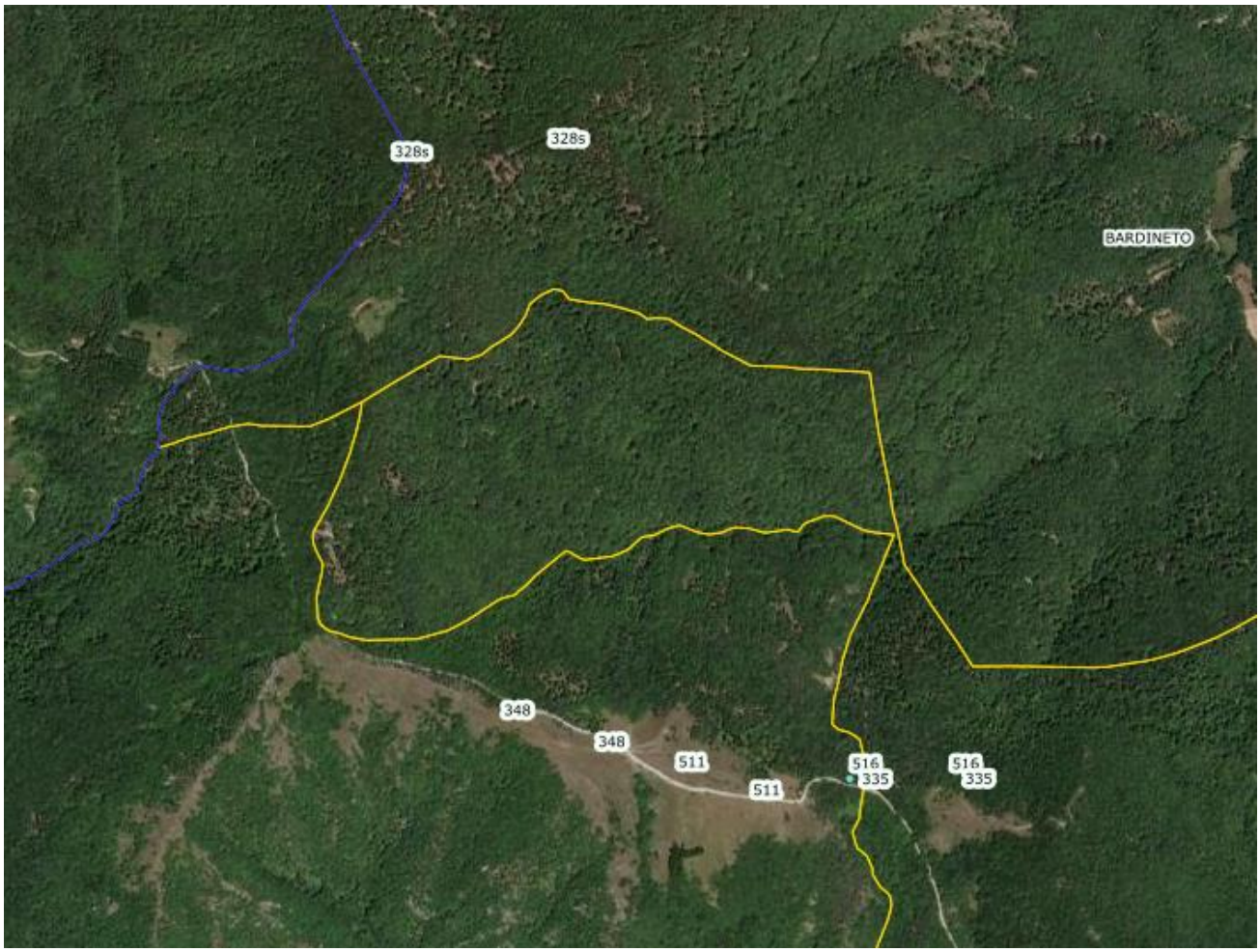
parte è di interesse pubblico, in quanto "*i percorsi escursionistici che costituiscono la REL, come individuata dalla Carta inventario, sono considerati, ai sensi della presente legge, di pubblico interesse in relazione alle funzioni di fruizione ambientale, didattiche e di tutela del territorio nonché dei valori naturalistici, paesaggistici e culturali peculiari dell'attività escursionistica*".

Quindi, **si rende necessario quanto meno un giudizio di compatibilità tra l'intervento *de quo* e la REL -TA**.



http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/CartoWebNet/CwMappa.aspx

Confronto cartografico del percorso AVML(Alta Via dei Monti Liguri) -REL-



L.R. 16 giugno 2009, n. 24. **Rete di fruizione escursionistica della Liguria**

Art. 1. (Oggetto e finalità)
1. La presente legge individua, promuove e tutela il sistema di percorsi escursionistici definito: "Rete di fruizione escursionistica della Liguria", di seguito denominata: "REL", istituita tramite la Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria, di cui all'articolo 4, e disciplina i relativi interventi finalizzati alla valorizzazione sostenibile del territorio, del patrimonio naturale e storico-paesaggistico e delle tradizioni locali*, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali, dei piani dei parchi e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni e alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive*

modificazioni e integrazioni. Tali percorsi costituiscono trame continue e diffuse di elementi di connessione fisica e di supporto per l'accessibilità, la fruizione e l'interpretazione del paesaggio ligure.
2. Finalità della presente legge è quella di favorire la fruizione delle aree rurali e lo sviluppo turistico eco-compatibile attraverso la pratica dell'escursionismo e delle attività culturali, sportive e ricreative all'aria aperta ad esso correlate.
3. L'asse portante della REL è costituito dall'infrastruttura escursionistico-ambientale Alta Via dei Monti Liguri e dalle sue connessioni ai percorsi escursionistici di rilevanza nazionale ed internazionale, ai percorsi costieri, alle aree naturali protette ed ai siti della Rete natura 2000.

Art. 5. (Dichiarazione di pubblico interesse)
1.I percorsi escursionistici che costituiscono la REL, come individuata dalla Carta inventario, sono considerati, ai sensi della presente legge, di pubblico interesse in relazione alle funzioni di fruizione ambientale, didattiche e di tutela del territorio nonché dei valori naturalistici, paesaggistici e culturali peculiari dell'attività escursionistica.

NORME DI COMPORTAMENTO, SANZIONI E
VIGILANZA
Art. 11. (Norme generali di comportamento)
1. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela di beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali di cui alla l. 394/1991 e alla l.r. 12/1995 e successive modifiche e integrazioni, sulla REL è vietato:
b) produrre rumori molesti, fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività di pubblico servizio, agricole,
forestali, venatorie o per la realizzazione di interventi autorizzati a norma delle vigenti leggi;
e) danneggiare, alterare o chiudere tratti di strade e sentieri pubblici o di uso pubblico inseriti nella REL, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 5, comma 4.

Osservazioni: come già precedentemente evidenziato anche nello specifico punto contenuto nelle presenti osservazioni, gli accessi preesistenti non sono in grado di garantire senza porre rilevanti criticità, una adeguata viabilità sia di cantiere /trasporto, sia di servizio permanente al parco eolico interessato dai percorsi dell'AVML e di percorsi di importanza sovranazionale.
Si osserva che un adeguamento della viabilità preesistente, non sia assolutamente compatibile con i cantieri di realizzazione e la messa in opera dell'impianto eolico. Alla luce di quanto non si ritiene compatibile la viabilità esistente con le previsioni di nuova viabilità e allargamento/adeguamento della stessa .
A tal riguardo come più volte osservato nei vari procedimenti VIA/screening di buona parte degli impianti eolici approvati, viene definita la viabilità di servizio come piste di accesso o di cantiere mentre in realtà esse sono vere e proprie strade a tutti gli

effetti (vedi anche le definizioni sancite dal vigente C.D.S. e normative in materia urbanistica) e quindi in violazione degli strumenti urbanistici –paesaggistici ed ambientali !.

La viabilità sia dal punto infrastrutturale che in relazione alla presenza delle piazzole e siti di montaggio non è idonea ad ospitare l'impianto, buona parte della stessa ricade sulla R.E.L. (Rete escursionistica ligure) e compresa nel sistema ALTA VIA DEI MONTI LIGURI, tutelate ai sensi della L.R. 24/09.

A tal proposito si rimarca quanto la Regione in precedenti pareri abbia espresso le stesse criticità su altri parchi eolici in merito agli impatti su AVML - percorsi REL.

PUNTO 8)

Osservazioni

Procedura di verifica di assoggettabilità a via regionale possibile contrasto con il DLgs 152 del 2006 :….Titolo IV - VALUTAZIONI AMBIENTALI INTERREGIONALI E TRANSFRONTALIERE

30. Impatti ambientali interregionali, comma 1, ed art.31 comma 1 : in quanto il procedimento deve essere sottoposto a valutazione interregionale viste le esigue distanze tra le due regioni e le opere infrastrutturali previste a progetto che interessano anche il territorio della Regione Piemonte (nell'intorno del Colle di San Bernardo nel Comune di Garessio (CN)).

PUNTO 9)

Osservazioni: come indicato nelle puntuali osservazioni, L'esigenza di mitigazione paesistica è affrontata superficialmente.

Sono affrontati solo i problemi di consumo della superficie occupata dalle opere e non gli effetti dell'antropizzazione conseguente alle nuove modalità di utilizzo dell'area ad ospitare" l'impianto industriale".

Er quanto riguarda gli aspetti faunistici

lo studio non tiene conto delle migrazioni notturne (poche uscite per l'avifauna e rapaci);

- è trascurato il fatto che i rapaci migranti prediligono per il transito la linea di crinale;

sono stati trascurati i dati relativi alla quota di transito degli individui osservati, così come la relazione con la velocità del vento.

La realizzazione di nuovi impianti, una volta verificata la giustificazione, è a maggior ragione ammissibile solo nel momento in cui la scelta del sito, della tipologia e dell'assetto progettuale consentono un bilancio costi-benefici ambientali positivo.

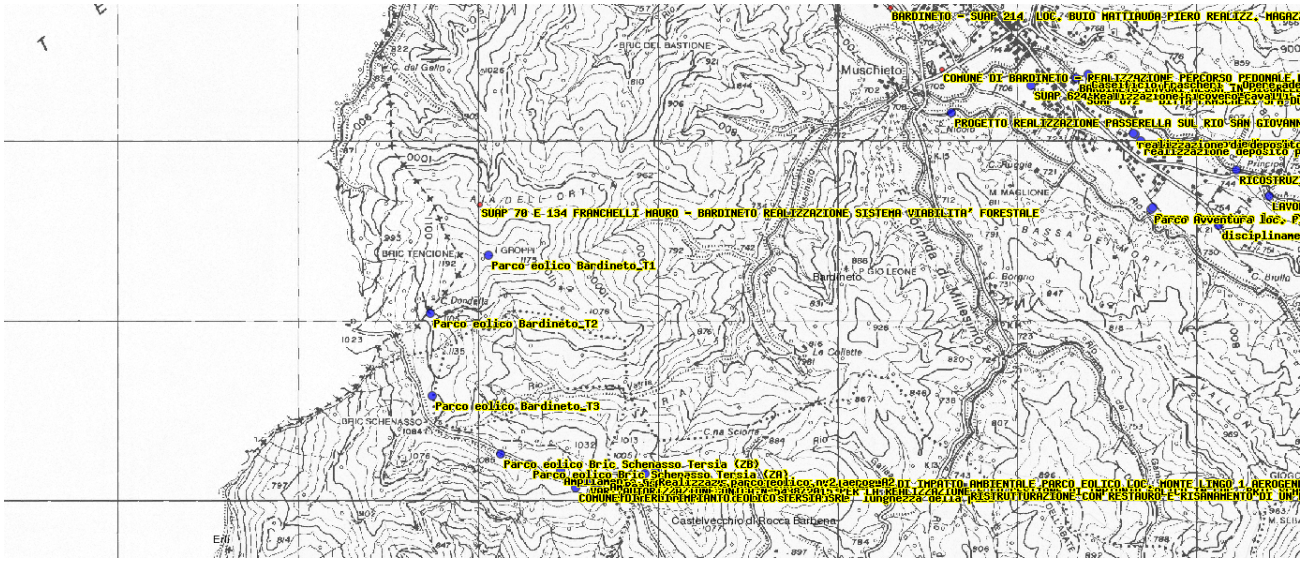
Nel caso in questione, l'area scelta ha valori naturalistici, paesistici importanti.

L'impianto, vista la dimensione, le caratteristiche progettuali, e la consistenza delle opere accessorie richieste (linea elettrica di connessione, sottostazione elettrica e lì adeguamento della viabilità alla rete sentieristica esistente), comporta interazioni

complesse ed impatti marcati sulle componenti di pregio rilevate. In particolare gli effetti alteranti sul paesaggio, ed il rischio che l'impianto rappresenterebbe per l'avifauna rara di cui è segnalata la presenza, portano a segnalare diverse criticità.

Infine come rilevato anche dalla Regione Liguria ed ARPAL, la documentazione presetata sui monitoraggi ornitici risulta essere carente e datata !.

PUNTO 10)
Osservazioni riguardo l'impatto cumulativo ed effetto barriera
Come si evince nella procedura di scoping :
L'aggiunta del nuovo impianto viene ritenuta impattante a livello della macroarea savonese, già caratterizzata dalla presenza di impianti eolici vicini.
Alla luce dell'istruttoria svolta, il parco eolico in loc. I Groppi in Comune di Bardineto (SV) può presentare impatti negativi per gli effetti cumulativi con i Parchi eolici già realizzati nell'intorno, sul comparto Flore-Faunistico, sull'assetto paesistico-vegetazionale e sul comparto suolo dell'area, in parte non mitigabili…

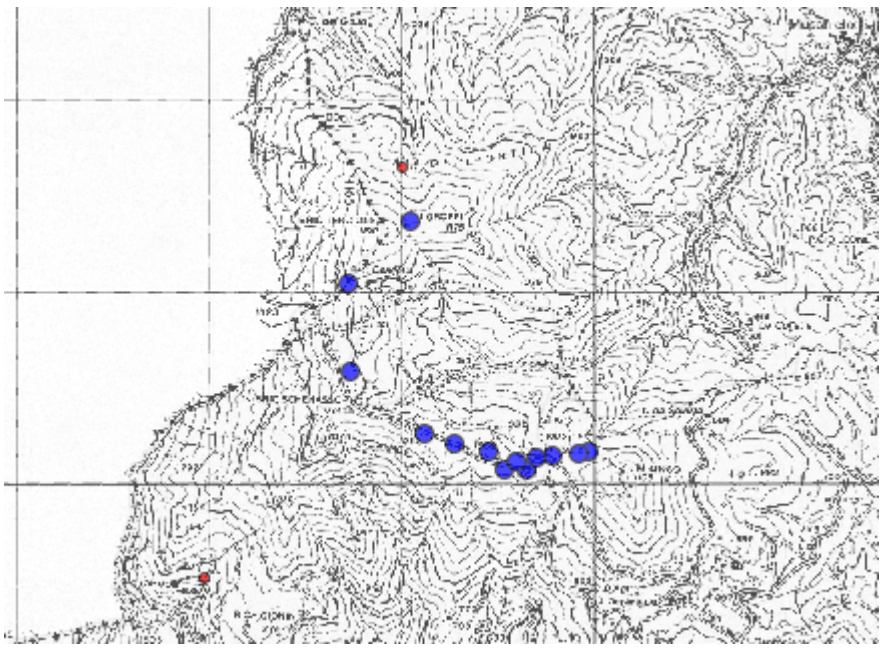


Fonte geoportale provincia di Savona.

L'effetto barriera tra i progetti approvati e quello proposto risulterebbe abbastanza evidente!.

La documentazione progettuale è sufficiente per individuare le criticità connesse all'intervento proposto, dovute alla collocazione delle tre torri in prossimità di impianti esistenti, ed alla collocazione puntuale degli aerogeneratori.

Si sottolinea come il raggruppamento delle suddette torri proposte non può evitare che le stesse , già in numero significativo per l'areale, si dispongano come barriera continuativa in particolare sul crinale tra il Bric Tencione e Bric Schenasso. Si può notare come nell'effetto barriera non vi siano distanze sufficienti a garantire un transito per l'avifauna e chirottero fauna senza problemi di eventuali collisioni.
Fermo restando che le specie si spostano sul terreno e nello spazio in rapporto a innumerevoli fattori di condizionamento, propri dell'individuo e dell'habitat, ivi includendo anche le condizioni meteo-climatiche, è difficile immaginare che i corridoi ecologici espressi sulla carta della biodiversità, possano con la stessa facilità riprodursi ed essere "appresi" nella realtà, come se questi fossero individuabili con delle tracce indicatrici del tipo "di qui" e "per di là".
Quindi tali impatti risulterebbero a parere dello scrivente non mitigabili, difficilmente recuperabili con opere o protocolli di indagini realizzabili in un secondo tempo.



Fonte geoportale provincia di Savona

Impatto cumulativo degli aerogeneratori proposti con quelli esistenti e autorizzati. (fonte Geoportale conferenza servizi Provincia Savona).

PUNTO 11) CONTRASTO CON QUANTO RILEVATO. CARENZE NEGLI STUDI SULLA VEGETAZIONE PRESENTE.

Come si può leggere nelle diverse relazioni e confrontandole con i sopraluoghi effettuati in loco si rilevano notevoli carenze sugli studi e sopralluoghi effettuati nelle aree interessate dal progetto . Difatti non risultano essere stati rilevati elementi floristici di pregio e tutelati durante tutto l'anno in corso. Si rileva che in periodi dell'anno (Febbraio-Aprile), nelle faggete sono presenti in fase di fioritura specie vegetali oggetto di tutela quali **Campanellino (Leucojum vernum), Croco (Crocus ligusticus), e Dente di cane (Erythronium dens-canis).**

Inoltre non vengono riportati nello studio altri sopraluoghi che devono essere svolti obbligatoriamente al fine di verificare durante le varie fasi dell'anno, la presenza di altre specie floristiche oggetto di tutela.

Osservazioni

Quindi ***Gli approfondimenti naturalistici sugli habitat e sugli "habitat di specie " appaiono inadeguati e rapportati esclusivamente alle disposizioni della direttiva 92/43 ignorando che la direttiva 35/2004 e l'ari. 300 del d.lgs. n. 152/2006 considerano danno ambientale qualsiasi danno causato a un ampio numero di specie /habitat/ anche esternamente alle ZSC e che la*** Direttiva 2009/174/CE] ***impone la conservazione degli habitat degli uccelli anche all'esterno delle aree protette*** *(ari. 3 punto 2b; art. 4 punto 1; art. 4.4).*

In virtù di **tale collocazione mediana** tra i predetti Siti di Interesse Comunitario (e meglio indicati a progetto), **l'area oggetto di installazione del contestato impianto eolico è attraversata da corridoi ecologici essenziali sia per specie di ambienti boschivi, sia per specie di ambienti acquatici** che consentono, com'è noto, la funzionalità delle menzionate aree ZSC e ZPS, **rientrando nella rete di tutela Natura 2000.**

- utilizzo previo adeguamento di tracciati di accesso preesistenti alle singole piazzole ovvero minimali interventi di adeguamento del fondo e successivo ripristino;

Osservazioni: come già precedentemente evidenziato anche nello specifico punto contenuto nelle presenti osservazioni, gli accessi preesistenti non sono in grado di garantire senza porre rilevanti criticità, una adeguata viabilità sia di cantiere /trasporto, sia di servizio permanente al parco eolico.

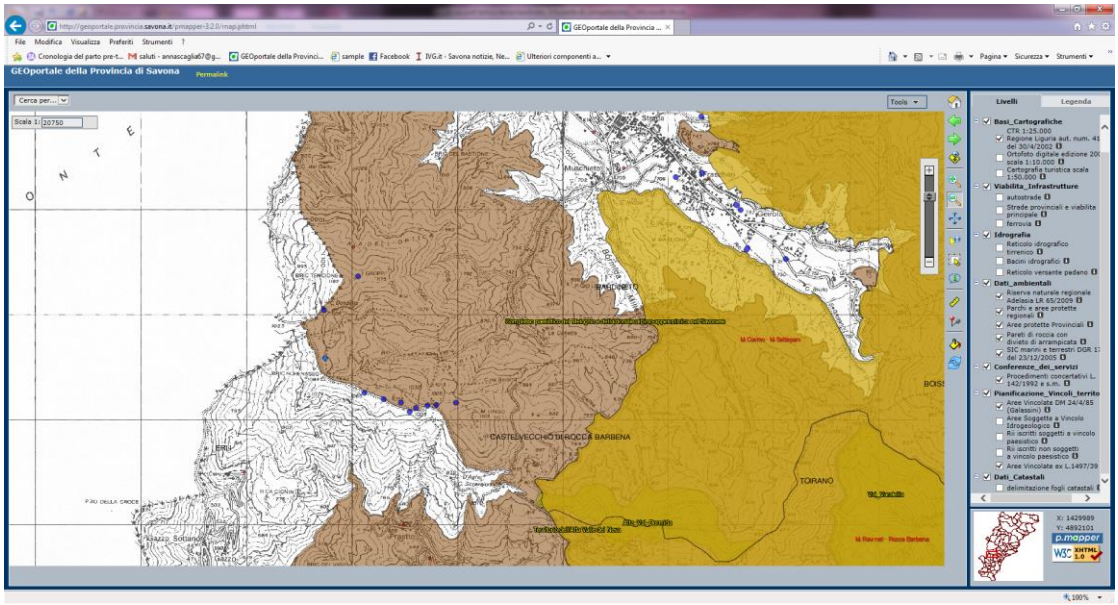
Si osserva che un adeguamento della viabilità sentieristica preesistente (attualmente mediamente di 3 m e inferiore come da documentazione fotografica contenuta nel progetto), non sia assolutamente compatibile con i cantieri di realizzazione e la messa in opera dell'impianto eolico. Alla luce di quanto non si ritiene compatibile la viabilità esistente con le previsioni di nuova viabilità e allargamento/adeguamento della stessa .

La realizzazione di nuovi impianti, una volta verificata la giustificazione, è a maggior ragione ammissibile solo nel momento in cui la scelta del sito, della tipologia e dell'assetto progettuale consentono un bilancio costi-benefici ambientali positivo. Nel caso in questione, l'area scelta ha valori naturalistici, paesistici importanti. L'impianto, vista la dimensione, le caratteristiche progettuali, e la consistenza delle opere accessorie richieste (linea elettrica di connessione, sottostazione elettrica), comporta interazioni complesse ed impatti marcati sulle componenti arboree rilevate. In particolare gli effetti alteranti sul paesaggio, ed il rischio che l'impianto rappresenterebbe per l'avifauna rara di cui è segnalata la presenza, portano alla richiesta di formulazione di una valutazione di compatibilità ambientale negativa.
A tal riguardo come più volte osservato nei vari procedimenti VIA/screening di buona parte degli impianti eolici approvati, viene definita la viabilità di servizio come piste di accesso o di cantiere mentre in realtà esse sono vere e proprie strade a tutti gli effetti (vedi anche le definizioni sancite dal vigente C.D.S. e normative in materia urbanistica) e quindi in violazione degli strumenti urbanistici –paesaggistici ed ambientali !.

Si osserva che per raggiungere i due nuovi siti, bisogna realizzare strade di servizio e piazzole di grandi dimensioni ex novo!, per *prevedendo* a fine lavori un adeguato ripristino di quegli allargamenti tecnici resi necessari alla fase di trasporto delle sezioni di torre e macchinar'! e non necessari per le normali opere di manutenzione.
Le previsioni di movimenti terra per la realizzazione delle piazzole e la loro sistemazione finale non possono essere ritenuti mitigabili in tale contesto!.

PUNTO 12) Osservazioni.
L'area oggetto di intervento risulta assoggettata al vincolo paesistico-ambientale. *D.M. 431/85*
La proposta ricade all'interno del Complesso *paesistico del Melogno e della dorsale alpino-appenninica nel Savonese (DM 24/04/1985): zona boscata di notevole estensione ricca di castagni, faggi, lecci etc. che le conferiscono il tipico aspetto ligure-piemontese*.

Fonti: http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/



Estratti dal DM 24 Aprile 1985

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso paesistico del Melogno e della dorsale alpino-appenninica nel Savonese.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

il complesso paesistico del Melogno e della dorsale alpino-appenninica nel Savonese, sito nei comuni di Magliolo, Rialto, Bormida, Osiglia, Calizzano, Bardineto,

WWF for a living planet®

Murialdo, Massimino, Castelvecchio di Rocca Barbena, Erli, Zuccarello, Castelbianco, Pietra L., Giustenice, Mallare, Altare, Quiliano, Calice Ligure, Vezzi Portio e Loano, è di notevole interesse perché zona boscata di notevole estensione ricca di castagni, faggi, lecci etc., che le conferiscono il caratteristico aspetto ligure-piemontese.

Il complesso è attraversato da numerosi sentieri che offrono visuali ora chiuse dalla fitta cornice vegetale, ora aperte sulla costa ligure, ora sull'intero arco alpino piemontese. Importantissimi tra questi i sentieri di Pian dei Corsi, del Colle di S. Giacomo e delle Tagliate che nei secoli passati erano gli unici collegamenti tra l'entroterra e la costa.

Considerato che:

la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria con nota n. 330 del 22 gennaio 1985 ha riferito che ogni modifica dell'assetto di tale territorio, nonché opere edilizie o lavori che incidono sull'assetto paesistico, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in una opportuna pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni *di tutela che* valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del complesso paesistico del Melogno e della dorsale alpino-appenninica nel Savonese che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile *compromissione delle caratteristiche di pre*gio paesistico individuate;

Le opere così incidenti anche dal punto di vista paesistico, contrasterebbero con le finalità di tutela del complesso paesistico, ulteriormente compromesso dai vari impianti eolici proposti ed approvati nell'areale.

In conclusione

La compatibilita delle opere sotto il profilo morfologico, anche previo approfondimento progettuale di livello definitivo, risulterebbero sia dal punto di vista paesaggistico che l'impatto sull'assetto vegetazionale, difficilmente mitigabili.

PUNTO 13) Osservazioni.

Nel progetto si legge:
"..Il sito è posto lungo il profilo del crinale in prosecuzione dei due aerogeneratori già presenti, mantenendo una distanza tra i 5 aerogeneratori omogenea e coerente con le norme tecniche regionali, sia nella direzione prevalente del vento, sia nella direzione perpendicolare a quella prevalente del vento.
La realizzazione dell'impianto si avvarrà di tutta l'infrastruttura viaria già realizzata per l'impianto di Erli e perfettamente adeguata anche per il nuovo progetto, salvo alcuni interventi provvisori…".
Si prevede la realizzazione di un nuovo elettrodotto di circa m. 2000 che partirà dalla prima torre eolica ad est, proseguendo, su viabilità esistente, sino a raggiungere le successive due torri. Successivamente, sempre seguendo la viabilità esistente, il cavidotto giungerà fino al Bric Schenasso, dove intercetterà la canalizzazione esistente, già posata per connettere l'impianto eolico realizzato ad Erli, che tramite un percorso interrato su viabilità esistente raggiungerà la cabina elettrica in Piemonte.

Osservazioni: si rileva che la nuova proposta fa supporre, viste le residue vicinanze con l'attuale parco eolico di Erli di Bric Schenasso proposto dallo stesso gestore di quello funzionante, più che ad un nuovo impianto, sia un ampliamento di quello esistente.
Quindi si ritiene in contrasto:
- con quanto contenuto nella Delibera di Consiglio regionale n.3 del 03/02/2009:
"*stabilire che la progettazione e gestione di una fattoria eolica deve essere unitaria, ottimale rispetto al sito ed alle potenzialità di allaccio alla rete di distribuzione, non modulabile per ampliamenti successivi, allo scopo di minimizzare gli impatti in fase di cantiere e garantire l'omogeneità morfologica a fini paesistici e l'efficacia sia manutentiva che gestionale ".*
i caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico.

- *collocazione preferenziale in aree di riconversione ovvero da riqualificare o con pregressa destinazione produttiva;*
Osservazioni: come si rileva l'area ricade totalmente in ambito naturale e paesaggisticamente tutelato da diverse normative meglio indicate in seguito.
l'intervento interessa aree vincolate paesaggisticamente e la trasformazione del bosco è in contrasto con la normativa vigente in materia di tutela del paesaggio; l'intervento è contrasto con la normativa regionale sulla rete escursionistica (presenza di tratto di percorso di AVML), mentre la relazione avifaunistica riporta per l'area presenza di avifauna che potrebbe configurare la necessità di aggiornamento delle aree non idonee delle ex DGR 966/02 in contiguità con la vicina rotta migratoria; l'impianto è localizzato in area che

ha una destinazione urbanistica non esclusivamente agricola e non sarebbe applicabile l'art. 7 del D.Lgs. 387/03 necessitando di variante al PRG comunale.

Osservazioni:
Si rammenta che la fattoria eolica nel complesso presenta impatti negativi sull'habitat, sull'assetto paesistico-vegetazionale in parte non mitigabili.

Alla luce di quanto viste la definizione dei criteri di ammissibilità di tali impianti come disposto dalle vigenti linee guida regionali, si fonda *sull'analisi dei riferimenti vincolistici e pianificatori vigenti alle varie scale e ambiti di competenza, nonché sulla constatazione degli impatti prodotti dalle varie tipologie di impianto qualora inseriti in contesti con determinate sensibilità ambientali. Il rispetto dei criteri e requisiti progettuali implica, in via generale, una elevata probabilità di valutazione positiva dei progetti.*
Constatato che le criticità elencate ed individuate nelle presenti osservazioni non rispettano criteri stabiliti per diversi indicatori, non sussistono a parere dello scrivente, le condizioni per una valutazione positiva del progetto.

PUNTO 14)
Osservazioni:
Manca una "compensazione". Ricordiamo che nel progetto non sono contenute vere e proprie opere di compensazione forestale, ma di miglioramento in prossimità dei tracciati di viabilità di servizio . La stessa contrasta con la Legge Regionale 22 gennaio 1999, n. 4 Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico all'articolo 47 bis (Interventi compensativi), il quale prevede che

1. *Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 3 e 5, le autorizzazioni di attività volte al mutamento di destinazione e trasformazione dell'uso di boschi in altra destinazione d'uso devono prevedere una adeguata compensazione, da attuare tramite specifici interventi a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione medesima*.

PUNTO 15)
Come indicato nei progetti, la zona in oggetto ricade:
P.T.C.P.
Osservazioni:
In considerazione della bellezza e delicatezza del contesto paesistico, la zona è stata sottoposta al regime insediativo di mantenimento ANI.MA dal P.T.C.P. regionale.
L'area, inoltre, risulta vincolata dal Decreto Ministeriale 24 aprile 1985 che ne ha dichiarato il notevole interesse pubblico.
Considerato che la procedura sarà, se positiva, sottoposta al rilascio della deroga al PTCP regionale ai sensi della L.R. 16/2008, si ritiene osservare :

Assetto insediativo:

- regime ANI-MA (Area Non Insediata – Mantenimento) disciplinato dall'art 52 delle norme di attuazione del PTCP.

Benché l'art. 29, comma 11 della L.R. **6 giugno 2008, n. 16.** (Disciplina dell'attività edilizia) **reciti: ("***Laddove gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili siano soggetti a VIA ai sensi della vigente legislazione e interessino aree ricadenti nel regime ANI-MA del PTCP, la conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 5, mediante rilascio dell'autorizzazione unica, comporta il rilascio da parte della Regione del provvedimento di deroga al PTCP, comprensivo dell'autorizzazione paesistico-ambientale, ove necessaria)";*

nel caso di deroga si rileverebbe una non corretta applicazione dell'art. 52 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n. 6 del 26 febbraio 1990. Nonché degli artt. 142, 146 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Il previsto intervento ricade **in zona qualificata dal P.T.C.P. regionale come ANI.MA,** che in considerazione della bellezza e delicatezza del contesto paesistico **è sottoposta al regime insediativo di mantenimento**.

*Secondo quanto stabilito dall'art. 52, comma 2, del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, "*l'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente **inalterati** quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più ampia fruizione collettiva dei territorio,

un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti*".*

*Al comma 3, "***non è pertanto consentito** aprire nuove strade di urbanizzazione, né **costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti** ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, **purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi"***.*

Il tenore della suesposta disposizione rivela l'assoluta incompatibilità tra l'opera in questione e la disciplina di tutela prevista per zone quali l'area su cui l'impianto eolico andrebbe ad incidere.

Le fattorie eoliche risultano estremamente incidenti dal punto di vista paesistico (tanto più in zona, come quella in oggetto, sottoposta al relativo vincolo) in quanto normalmente collocate in zone molto esposte ed essendo di notevoli dimensioni.

La realizzazione di tali interventi, modifica pertanto alla scala del paesaggio lo stato dei luoghi e sono percepibili anche da grande distanza, introducendo un elemento anomalo che deve essere valutato con estrema attenzione. Inoltre, il progetto in esame richiederebbe la realizzazione di nuove piste stradali e quelli esistenti, opere che contrasterebbe apertamente con quanto previsto al comma 3, della norma rubricata che non consente l'apertura di nuove strade di urbanizzazione.

Tutto questo sembrerebbe in palese ed insanabile conflitto con l'obbiettivo di mantenere

inalterati i caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico.
Come già osservato, l'area oggetto dell'intervento *è vincolata dal D.Lgs 42/04, che ne ha dichiarato il notevole interesse pubblico.*
Si ritiene opportuno inoltre osservare quanto le disposizioni dettate dal PTCP evidenziano come la normativa di zona imponga l'obiettivo primario di mantenere **sostanzialmente inalterati i caratteri della zona…(: *ciò significa non alterare in misura percepibile le connotazioni paesaggistiche dei luoghi quali la morfologia, la copertura vegetazionale, le visuali panoramiche, le linee di crinale*)** (documento redatto tra le Strutture regionali del Dipartimento Pianificazione Territoriale e Urbanistica e la Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici **"CRITERI PER LA CORRETTA INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME DEL PTCP").**

Visto che i progetti prevedono il disboscamento di porzioni di aree boscate e/o in fase di evoluzione verso il bosco, gli stessi sono in contrasto.
L'obiettivo della disciplina è quello di favorire l'incremento della superficie boscata e/o di migliorare il livello qualitativo sotto i profili delle funzioni ecologiche, della produttività e della fruibilità ricreativa.
3. *Sono pertanto consentiti quegli interventi, anche preordinati allo sfruttamento economico, che abbiano comunque l'effetto di garantire la graduale evoluzione, nello spazio e/o nel tempo, del bosco verso un assetto rispondente agli obiettivi sopra indicati*….

Nel caso in esame, si riscontra che nella vantazione complessiva degli interventi considerate le interferenze reciproche tra i due parchi eolici quello proposto e quello esistente , ma anche gli altri due approvati,
Si osserva come l'impianto proposto contrasti con tali assetti.
Si osserva inoltre come la deroga regionale non sia coerente con gli altri due assetti pianificatori, in quanto gli stessi progetti approvati dopo le modifiche introdotte nella vigente normativa di settore, non siano mai stati oggetto di deroga (geomorfologico e vegetazionale)

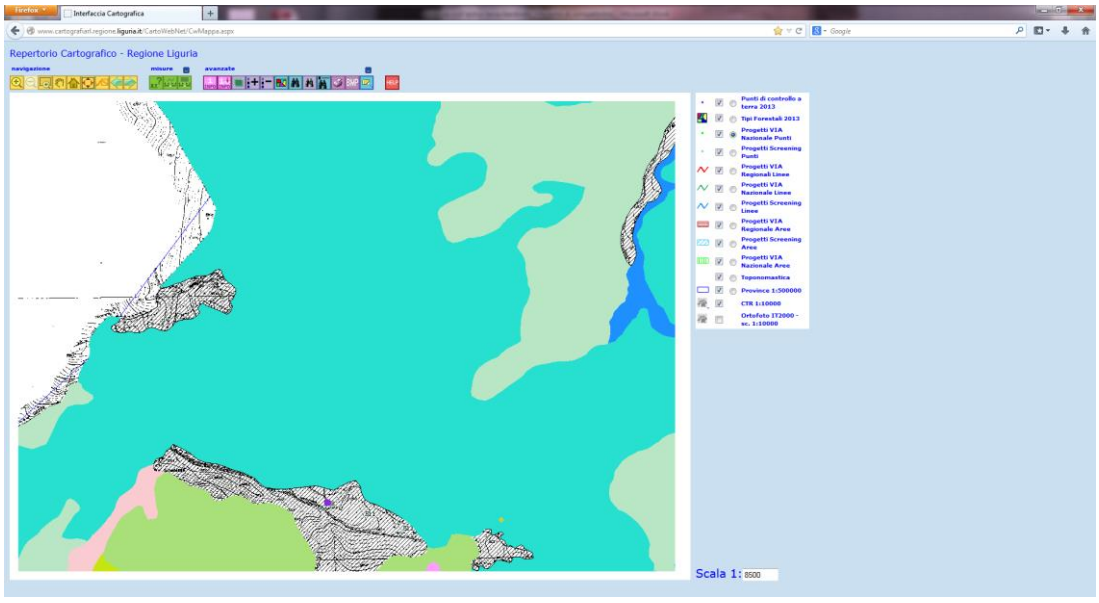
PUNTO 16) Piano urbanistico Comunale di Bardineto.
Da piano regolatore risulta essere in zona Ebo, zone agricole boschive o naturali.
La realizzazione delle opere edilizie, e relativa viabilità di servizio, da realizzarsi all'interno di zone sottoposte ai vincoli paesaggistico-ambientali, si configurerebbero in contrasto con le succitate discipline normative di salvaguardia e tutela.

PUNTO 17)
ELEMENTI DI BIODIVERSITA'
Così come indicato dal sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it si evidenzia la presenza di diversi elementi della Rete Ecologica Regionale approvata con **Deliberazione della Giunta Regionale** in data **18.12.2009 N. 1793** "**Istituzione Rete Ecologica regionale L.R. 28/2009 art. 3":**

Osservazioni.
L'areale dove viene proposto il progetto è interessato da formazioni forestali a dominanza di faggio (*Fagus sylvatica*).
Ciò viene confermato in quanto descritto nel progetto:
L'impianto in progetto è localizzazione su un crinale caratterizzato dalla presenza di vegetazione prevalente ad alto fusto. Il territorio circostante non è insediato o è caratterizzato da radi segni di presenza antropica di tipo rurale.
I versanti sono prevalentemente ricoperti da vegetazione, salvo sporadiche pareti rocciose. Le vallate e le zone a quota più bassa di quella interessata dagli impianti hanno vegetazione prevalente ad alto fusto e sono ricompresi nei boschi demaniali gestiti dal Comune di Bardineto al fine della produzione di legname da opera e da ardere.
A tal riguardo tale impatto non può essere ritenuto mitigabile nell' habitat.



Particolare fotografico di Bric Tencione. E’ visibile la faggeta pura in dominanza ad alto fusto.



HABITAT FAGGETA. Fonte www.cartografiarl.regione.liguria.it

Impatti sulla Rete ecologica regionale

Così come indicato dal sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it si evidenzia la presenza di

elementi della Rete Ecologica Regionale approvata con **Deliberazione della Giunta Regionale** in data **18.12.2009 N. 1793** "**Istituzione Rete Ecologica regionale L.R. 28/2009 art. 3";**

- Presenza di habitat puntiforme

TOPONIMO STAZIONE: Crocevia

HABITAT PRESENTI: Faggete acidofile oligotrofe riferibili all'associazione Luzulo-Fagetum

– Corridoi ecologici per specie di ambienti boschivi

– In prossimità di Corridoi ecologici per specie di ambienti acquatici;

– Altri elementi di biodiversità:

Come si rileva dal manuale degli habitat forestali edito dal prof. Mauro Mariotti:

(pagina 466) Distribuzione geografica

In Liguria le faggete riferibili all'habitat 9110 sono segnalate in 26 siti della rete Natura 2000, cioè in un numero di siti inferiore a quello in cui è possibile rinvenire i boschi di faggio nel loro complesso.

L'habitat è distribuito in tutte le province (dal settore alpico a quello appenninico) nella fascia montana e submontana. Esso si spinge a quote relativamente basse (550 m) in zone caratterizzate da microclimi con elevate precipitazioni e temperature inferiori rispetto al contesto, oppure risale sino a 1500 m nel settore alpico, laddove si registrino condizioni microclimatiche tendenzialmente suboceaniche.

Caratteri generali

Si tratta di comunità forestali montane (talora submontane), mesofile, oligotrofe, presenti su suoli di profondità variabile, acidi o acidificati, per lo più lisciviati. Sotto il profilo selvicolturale appaiono come fustaie o cedui invecchiati (40-50 anni) con uno strato arboreo di altezza media intorno a 15 m, puro, dominato nettamente da Fagus sylvatica, specie che solo sporadicamente è accompagnata da Laburnum alpinum, Sorbus aucuparia, Ilex aquifolium, Betula pendula; localmente si possono osservare aspetti misti con faggio e larici (Larix decidua) o abeti (Picea abies, Abies alba); alle quote meno elevate possono essere presenti anche castagno (Castanea sativa), rovere (Quercus petraea) e carpino nero (Ostrya carpinifolia).

Gli strati erbaceo e arbustivo sono assai poco sviluppati sia per la notevole copertura delle chiome del faggio, sia per il notevole spessore della lettiera; tra le specie più frequenti troviamo Luzula nivea, Luzula pedemontana, Luzula sylvatica, Avenella flexuosa, Calamagrostis arundinacea, Carex pilosa, Galium rotundifolium, Vaccinium myrtillus, Blechnum spicant, Thelypteris limbosperma. Molto importante è la componente fungina che annovera diverse specie di funghi saprotrofi.

La presenza di alberi vetusti e di maggiori quantità di legno morto e lettiera in decomposizione possono favorire una fauna saproxilica di particolare interesse nelle situazioni più evolute e meglio conservate.
Notevole può essere la componente malacologica, con una prevalenza di molluschi detritivori e micofagi, ma con un discreto numero anche di specie carnivore, predatrici di altri molluschi: Acanthinula aculeata, Gittenbergia sororcula, Ena obscura, Punctum pygmaeum, Discus rotundatus, Vitrea subrimata, Aegopinella pura, Limax maximus, Deroceras reticulatum, Euconulus fulvus, Cochlodina laminata, Clausilia cruciata, Macrogastra lineolata, M. plicatula, Ciliella ciliata, Helicodonta obvoluta. Nel suolo si osservano abbondanti popolamenti di anellidi, soprattutto del genere Lumbricus, e di nematodi. Tra gli artropodi numerosi sono i ragni, che svolgono un ruolo importante sia come predatori sia come prede, e gli insetti.
Fra questi, alcuni sono più o meno strettamente legati al faggio; esempi sono: l'afide Phyllaphis fagi, che succhia la linfa da rametti terminali e foglie, provocando l'arrotolamento dei lembi fogliari, la cocciniglia Cryptococcus fagisuga, che punge la corteccia dei giovani rami inoculando un fungo parassita del genere Nectria, il cicadellide Fagocyba cruenta, che punge la pagina inferiore delle foglie decolorandola. Tra i colettori, alcuni sono esclusivi delle faggete, ma la maggior parte si rinviene anche in altri boschi di latifoglie (querceti, cerrete) e nelle radure montane. Essi comprendono specie predatrici di notevole evidenza come i carabidi Carabus intricatus, Cychrus attenuatus, C. italicus, Nebria tibialis, Pterostichus morio, P. (Haptoderus) apenninus, Calosoma sycophanta, Carabus spp. Nelle cavità marcescenti del faggio vivono gli stafilinidi Acrulia inflata e Atrechus spp.; a questa famiglia appartiene anche Lyprocorrhe anceps, rinvenuto nei formicai della faggeta di Rezzo (R. Poggi, in litteris) Tra i lucanidi il cervo volante Lucanus cervus frequenta diversi tipi di boschi di latifoglie ed è possibile incontrarlo anche nella faggeta; tra i buprestidi si possono osservare Dicerca berolinensis e D. alni, tra gli anobiidi Hemicoelus costatus, tra i curculionidi si segnala Orchestes fagi. Alcuni nitidulidi del genere Meligethes sono particolarmente legati, talora con relazioni specie-specifiche, a fiori frequenti nel sottobosco (Cardamine, Galeobdolon, Lunaria). Di facile osservazione è il dittero Mikiola fagi, la cui femmina, nel deporre l'uovo sulla pagina superiore di una foglia di faggio, stimola la produzione di una piccola galla ovale e arrossata. I lepidotteri sono più frequenti dove la faggeta è più rada o frammentata; qui troviamo diverse specie ecotonali come Hipparchia fagi, Pararge maera, Lycaena virgaureae e rappresentanti dei generi Limenitis, Melitaea, Scotopteryx; il geometride Operophtera fagata ha larve che divorano i lembi fogliari del faggio tralasciando solo le nervature principali. Ovviamente questi sono solo alcuni dei numerosi esempi relativi a una entomofauna ricca e diversificata nelle abitudini alimentari.
Tra i vertebrati, gran parte della fauna dipende strettamente dalla specie arborea dominante e mostra talora vistose fluttuazioni nelle popolazioni di uccelli e mammiferi dipendenti dalle variazioni stagionali nella produzione delle faggiole. Le fluttuazioni sono inoltre collegabili alle variazioni di temperatura così che si può assistere a brevi spostamenti di animali che in estate frequentano la faggeta e nelle stagioni più fredde

scendono verso gli ambienti collinari delle quote inferiori. L'umidità elevata della lettiera favorisce la presenza della salamandra pezzata (Salamandra salamandra), ma le basse temperature non permettono una ricca erpetofauna, se non in prossimità degli orli e delle radure. Il numero delle specie di uccelli è inferiore a quello dei querceti e di altri ambienti più aperti; tra i rapaci diurni quelli più legati alla faggeta sono l'astore (Accipiter gentilis), lo sparviero (Accipiter nisus), il falco pecchiaiolo (Pernis apivorus); rapaci notturni come il gufo reale (Bubo bubo), l'allocco (Strix aluco), il barbagianni (Tyto alba) sono presenti soprattutto dove la faggeta è intervallata da radure, zone agricole coltivate o abbandonate, rupi o ruderi. Legati, seppure non in modo esclusivo, alle faggete in migliori condizioni sono il picchio verde (Picus viridis) e il picchio rosso maggiore (Picoides major); frequenti nella faggeta e nelle sue radure come in altri boschi di latifoglie sono il cuculo (Cuculus canorus), la beccaccia (Scolopax rusticola), il rigogolo (Oriolus oriolus), il luì piccolo (Phylloscopus collybita), il luì verde (Phylloscopus sibilatrix), lo scricciolo (Troglodytes troglodytes), la cincia bigia (Parus palustris), il ciuffolotto (Pyrrhula pyrrhula).

La ricchezza di lombrichi, gasteropodi, ragni e insetti favorisce la presenza di mammiferi piccoli predatori come i toporagni dei generi Sorex e Crocidura e la talpa (Talpa spp.). Diverse specie di pipistrelli vespertilionidi come Nyctalus lasiopterus e Myotis mystacinus, frequentano la faggeta, soprattutto dove sono disponibili alberi cavi, radure e una consistente entomofauna. I mammiferi carnivori della faggeta sono gli stessi che si osservano in altri ambienti forestali: il lupo (Canis lupus), la volpe (Vulpes vulpes), la martora (Martes martes), la faina (Martes foina), la puzzola (Mustela putorius), la donnola (Mustela nivalis), il tasso (Meles meles). Nella faggeta troviamo specie di ungulati divenute quasi ubiquitarie come il capriolo (Capreolus capreolus) e il cinghiale (Sus scrofa) e specie di roditori comuni in quasi tutti i boschi come il moscardino (Muscardinus avellanarius), il ghiro (Glis glis), lo scoiattolo rosso (Sciurus vulgaris), l'arvicola rossastra (Clethrionomys glareolus) e il topo selvatico a collo giallo (Apodemus flavicollis).

Importanza

Tutte le faggete, comprese quelle riferibili a 9110, svolgono un ruolo molto importante nella caratterizzazione del paesaggio montano e nella conservazione di elevati livelli qualitativi della biodiversità, soprattutto quando le formazioni forestali hanno raggiunto caratteristiche strutturali complesse, con alberi disetanei, quantità notevole di necromassa e un numero significativo di alberi vetusti. In alcuni casi la faggeta ospita specie animali rare, come, per esempio il coleottero Parabathyscia peragalloi (Fam. Cholevidae), con un unico ritrovamento in Italia presso Colla Melosa, Eccellente è il contributo dell'habitat 9110 per la protezione dei suoli con riflessi positivi soprattutto sulla stabilità dei versanti e sulla regimazione idrica. Notevole è l'importanza a fini produttivi convenzionali (legname) e non convenzionali (funghi e altri prodotti del sottobosco). Ovviamente il valore può ridursi significativamente in situazioni dove predominano il governo a ceduo e una struttura coetanea del soprassuolo.

Problematiche di conservazione

Lo stato di conservazione è di livello medio, con rare eccezioni in positivo e in negativo; queste ultime corrispondenti per lo più alle situazioni dove la ceduazione è più intensa o si osserva una eccessiva frammentazione. La vulnerabilità dell'habitat 9110 è medio-elevata e la resilienza di livello medio; la tendenza dello stato conservativo appare stabile o in lieve miglioramento.

I rischi maggiori sono rappresentati da:
ß forme di governo del bosco con ceduazione e/o turni troppo brevi;
ß locali fenomeni di pascolo;
ß riduzione della disponibilità idrica dipendente da captazioni;
*ß **frammentazione dovuta ad apertura di strade o piste;***
ß asportazione di legno morto;
ß raccolta di funghi con modalità non consentite o comunque inidonee al mantenimento della micoflora.

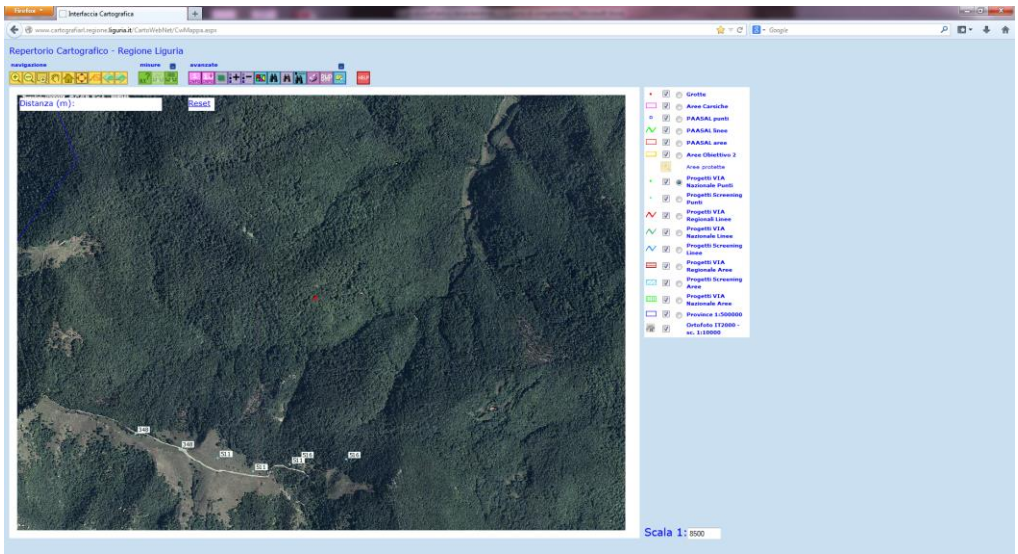
Pertanto come si evince anche dalla documentazione fotografica allegata alle presenti osservazioni, risulterebbero lacune neglistudi relativi agli aspetti floristici e vegetazionale ed alla presenza di altri elementi caratterizzanti il suolo forestale.

Vedasi anche
https://www.regione.liguria.it/homepage/ambiente/ambiente-pubblicazioni/ambiente-pubblicazioni15habitatnatura2000.html .

Osservazioni.
***Esaminando il manuale regionale* " Gli habitat forestali della Liguria" alla pagina "Sistema degli habitat elementari e riferimenti fitosociologici", si legge:**
L'habitat 9110 è inquadrabile nei Fagetalia sylvaticae (Querco-Fagetea) nella sottoalleanza del Luzulo- Fagenion che alcuni autori inquadrano nell'alleanza del Fagion sylvaticae ed altri in una propria alleanza del Luzulo-Fagion. Le caratteristiche fitosociologiche di queste faggete acidofile oligotrofe della Liguria, come quelle di altri boschi di faggio sono state illustrate tempo addietro in un convegno della Società Italiana di Fitosociologia (Vagge e Mariotti, 2001, inedito). Di tutti gli aspetti, solo alcuni sono pienamente sviluppati e possono essere chiaramente attribuiti a livello associativo, per la maggior parte ci si limita all'inquadramento a livello di suballeanza. In alcuni casi è forse possibile individuare facies o sottoassociazioni caratterizzate dall'abbondanza di alcune specie indicatrici. Il quadro, seppure preliminare, degli habitat elementari di 9110 è il seguente:
- Faggete acidofile oligotrofe riferibili al Luzulo-Fagenion
- Faggete acidofile oligotrofe riferibili all'associazione Luzulo-Fagetum
- Aspetti tipici del Luzulo-Fagetum
- Aspetti di faggete acidofile oligotrofe differenziate dalla particolare abbondanza di Deschampsia flexuosa (subass. deschampsietosum flexuosae)

- Aspetti di faggete acidofile oligotrofe differenziate dalla particolare abbondanza di Oxalis acetosella (subass. oxalidetosum acetosellae)
- Aspetti di faggete acidofile oligotrofe differenziate dalla particolare abbondanza di Galium odoratum (subass. galietosum odorati).

Presenza di grotte nell'areale



1042

Grotte

Provincia	SAVONA
Comune	ERLI
Località	ORTICO
Codice Identificativo	1042
Denominazione	ORTICO, GROTTA DI
Sinonimi	
Iscrizione a Censimenti Speciali	
Sviluppo Reale [m]	51
Sviluppo Planimetrico [m]	

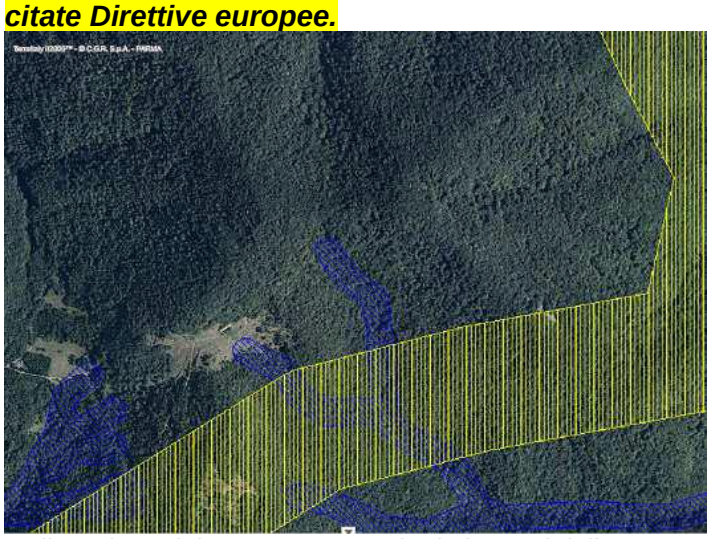
Estensione [m]	
Dislivello Positivo [m]	5
Dislivello Negativo [m]	-3
Dislivello Totale [m]	8
Quota [m]	
Codice Area Carsica	
Data del rilievo	31/12/1987
Gruppo Speleologico	GRUPPO SPELEOLOGICO SAVONESE
Rilevatori	LAZZARINI G.
Data di aggiornamento	

Nel progetto si legge:

"…2.2.6.2. Presenza di habitat, specie o aree tutelate

La collocazione del futuro impianto non ricade all'interno di SIC o ZPS ma risulta prossima ad un Corridoio Ecologico per Specie di Ambienti Boschivi della Rete Ecologica Ligure (Legge Regionale 28/09) per Lupo (Canis lupus), Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) Picchio nero (Dryocopus martius), Cerambice della quercia (Cerambix cerdo) e Cervo volante (Lucanus cervus) specie tutelate ai sensi delle direttive 92/43/CEE "Habitat" e 09/147/CEE "Uccelli".

Sulle pendici meridionali di Bric Tencione, sono presenti le sorgenti di alcuni piccoli rii individuati dalla Cartografia Tematica Regionale come Corridoio Ecologico per Specie di Ambienti Acquatici quali Martin pescatore (Alcedo atthis), Barbo (Barbus plebejus), Vairone (leuciscus souffia) e Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes) tutelati ai sensi delle già citate Direttive europee.



Collocazione dei 2 aerogeneratori ed elementi della R.E.L.

WWF for a living planet®

PUNTO 18) VIABILITA' ED ALTRE INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO

- *Collocazione in fregio a viabilità esistente e con caratteristiche adeguate al trasporto delle componenti dell'impianto*.

L'impianto contrasta con interventi mitigabili in quanto i percorsi (strade) che verrebbero realizzati, stravolgerebbero oltre il paesaggio, soprattutto l'habitat. Faggeta. Attualmente i percorsi di circa max 3 metri di larghezza, per brevi tratti, si trovano in prossimità dell' F02,F03,F04,F05 e tutte le altre piste esistenti sono sentieri o per MTB.

Nella relazione progettuale vengono mostrate solamente fotografie che ritraggono solamente tratti di viabilità esistente che comporterebbero scavi ed alterazione della stessa viabilità minimali.

Ma non sono presenti gli impatti sulle reali previsioni di nuovi scavi relativi alla prevista nuova viabilità ed alla realizzazione delle enormi piazzole .

Nuova apertura di strade e impermeabilizzazione del suolo Sebbene il progetto tenti in ogni modo di dissimulare il dato reale, volendo far credere trattarsi di "adeguamento di viabilità esistente", la realizzazione delle infrastrutture necessarie al trasporto e all'installazione degli aerogeneratori comporterebbe la vera e propria apertura di nuove strade, con grandi sbancamenti e consistenti movimentazioni di terreno. I percorsi esistenti sono, infatti, mulattiere, sentieri pedonali, come già osservato, con sezioni mediamente di poco superiori al metro. Le strade di progetto hanno, invece, sezioni medie intorno ai 5 metri arrivando fino a 8,5 / 10 metri nei tornanti con raggi di curvatura di 50 metri, necessari al transito dei convogli speciali. **(vedere documentazione fotografica allegata alla presente).**

Senza poi contare gli impatti determinati dalle piazzole ausiliarie !!. Difatti nel progetto non vengono individuate le aree di cantiere destinate ad ospitare le rilevanti movimentazioni di terre e rocce da scavo previste per la realizzazione della nuova viabilità e delle piazzole che ospiteranno gli aerogeneratori !!!

Osservazioni. Alla luce di quanto, se ne deduce che

come disposto dalla DGR 1507/2009 "Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009", che sulla base degli studi e informazioni disponibili sullo stato di conservazione degli habitat di allegato I della direttiva 92/43/CEE e dell' istruttoria svolta dal Settore Staff Tecnico del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria, è emerso, in particolare, che lo stato di conservazione di alcune tipologie di habitat presenti nel territorio ligure, non sarebbero soddisfacenti.

Si ritiene che ricorrano le condizioni riportate dalla Direttiva 92/43/CEE **e che la individuazione di siti destinati al consumo di suolo sia per opere di tipo insediativo che produttivo ma anche di tipo industriale da fonte rinnovabile, vadano ad alterare le condizioni di connessione ecologica ed i collegamenti essenziali per la**

migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche (sull'importanza, sancita anche in giurisprudenza comunitaria, del mantenimento del funzionamento dei corridoi).

Considerazioni di base ai fini normativi e procedurali

La Direttiva 92/43/CEE definisce lo stato di conservazione soddisfacente come obiettivo di salvaguardia e/o come obiettivo da raggiungere, non come elemento di valutazione partendo dal quale, se mancante, il territorio possa essere rivoluzionato al fine di creare un nuovo ambiente specialistico e altamente tecnico.

Con ragionamento finalizzato a rimarcare lo stessa qualità di attenzione, si segnala che è oggi disponibile la vigente **L.R.n .28 del 10.07.2009, *"Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità"***. In questa legge si afferma che l'Ente regionale:

"(…) tutela, in particolare, la diversità:
a) delle specie animali e delle specie vegetali selvatiche;
b) degli habitat;
c) di altre forme naturali del territorio.
La Regione nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1:
a) riconosce gli habitat naturali e seminaturali, la flora, la fauna e le forme naturali del territorio quali beni di rilevante interesse pubblico;
b) garantisce il mantenimento o all'occorrenza il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario, nonché dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie tutelate nella loro area di ripartizione naturale;
d) istituisce la rete ecologica regionale, costituita dalla rete Natura 2000, dalle aree di collegamento ecologico funzionale, di cui agli articoli 3 e 10 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e successive modifiche ed integrazioni, dalle aree protette e da eventuali altre aree di rilevante interesse naturalistico regionale" (art. 1).

Conclusioni.

Quindi, anche al di fuori della Rete Natura 2000, un impatto negativo o interferenze negative su specie ed habitat in allegato alle direttive comunitarie citate sono configurati come danno ambientale.

Per quanto riguarda l'interruzione di corridoi ecologici, si rileva ancora una volta una grave superficialità nell'analisi svolta e mancanza di conoscenze approfondite del territorio delle componenti ambientali flora, vegetazione e fauna.

PUNTO 19)

Ricordiamo che la Legge 152/2006, all'art. 300 recita:

Art 300. Danno ambientale

1. È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.

2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:

a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione.

In base alle conoscenze condotte ed alle considerazioni esposte si osserva pertanto che:
anche in base all'effetto cumulativo antropizzato sussisterebbero incidenze prolungate nel tempo tale da compromettere l'integrità ecologica dell'area vasta, ovvero dei fattori ecologici chiave che determinano gli obiettivi di conservazione della normativa ambientale vigente. La coerenza della struttura e della funzione ecologica di habitat, complessi di habitat e/o popolazioni di specie potrebbe essere alterata.
La realizzazione seppur in previsione di tali interventi, modifica pertanto alla scala del paesaggio lo stato dei luoghi e sono percepibili anche da grande distanza, introducendo un elemento anomalo che deve essere valutato con estrema attenzione.

Tutto questo sembrerebbe in palese ed insanabile conflitto con l'obbiettivo di mantenere inalterati i caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico.

PUNTO 20)

Osservazioni

Impatti sulle componenti naturalistiche e sulle peculiarità elettive dell'area.

Premessa.

L'AGGIORNAMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE LIGURE – PEARL – PER L'ENERGIA EOLICA approvato con D.C.R. n. 3 del 03/02/2009, dove si legge:

La Regione provvede all'affinamento e all'aggiornamento della mappatura delle aree non idonee alla collocazione di impianti eolici di tipo industriale, di cui alla deliberazione

della Giunta regionale 966/2002, per la quale sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili relative a:

- ***emergenze paesistiche, architettoniche e storiche, ed aree di particolare tutela ai fini paesistici, nonché emergenze puntuali ed areali;***
- ***aree di presenza di avifauna e chirotterofauna tutelata a livello europeo**, nazionale e regionale, **con riferimento a aree parco, SIC, ZPS**, **rotte migratorie riconosciute** **e connessioni ecologiche della Rete Natura 2000, funzionali alla conservazione diretta e/o indiretta (tramite la tutela dell'habitat) delle stesse specie**.*

La rotta migratoria, nonché i punti di passo rilevanti, sono intesi in termini di tutela come un corridoio di ampiezza da valutarsi caso per caso sulla base di dati disponibili ovvero allo scopo specificamente acquisiti.

*Essendo la cartografia delle aree non idonee alla collocazione di impianti eolici è uno strumento dinamico, **aggiornabile mediante acquisizione dei dati di osservazione convalidati dall'Osservatorio regionale della biodiversità**, nonché degli esiti dei monitoraggi di avifauna e chirotterofauna a vario scopo realizzati. Tale cartografia è messa a disposizione via web e formalmente aggiornata sulla base delle informazioni acquisite.*

La Regione individua nell'ulteriore elemento dell'intervisibilità degli impianti, da valutarsi caso per caso in termini di intrusione visiva ed impatto cumulativo, un criterio di buona progettazione e selezione dei siti:

stabilire che la progettazione e gestione di una fattoria eolica deve essere unitaria, ottimale rispetto al sito ed alle potenzialità di allaccio alla rete di distribuzione, non modulabile per ampliamenti successivi, allo scopo di minimizzare gli impatti in fase di cantiere e garantire l'omogeneità morfologica a fini paesistici e l'efficacia sia manutentiva che gestionale;

PUNTO 21)

Impatti sulla Fauna alata

Osservazioni

Nei precedenti pareri di via relativi ai parchi approvati si evince che

l'area del Bric Schenasso-Ligo è di un certo interesse ornitologico in virtù soprattutto della presenza di alcune specie di nidificanti citate nell'Allegato I della Direttiva "Uccelli"(79/409/CEE). Il flusso migratorio di rapaci, non particolarmente abbondante in autunno si conferma più consistente in primavera (max primavera 2009 con 9,75 rapaci/giorno) .

Il passaggio di non rapaci quali passeriformi, rondoni e colombacci, risulta invece apprezzabile e talvolta abbondante sia in primavera che in autunno ma non sembra essere influenzato dalla presenza delle torri.

L'area è interessata da movimenti migratori di chirotteri, in particolare N. tester/, con flussi quantitativamente limitati e che interessano solo marginalmente l'area individuata per la collocazione delle torri.

Pur essendo state contattate specie sensibili agli impianti eolici, solo una T. teniotis presenta gli indici di rischio potenziale elevati, mentre le altre hanno fatto registrare valori più bassi in ragione della loro limitata frequentazione del sito o bassa vulnerabilità.
Sempre nei precedenti pareri si evince che *è possibile, come riportato nella relazione ornitologica, che l'installazione di ulteriori torri possa provocare un "effetto barriera" per la presenza del rilievo costituito dal M.te Ungo e della sella alle sue pendici, ove si andrebbe a collocare il terzo aerogeneratore in direzione Est.*
Nel complesso la Chirotterofauna presente nell'area in esame è ricca con specie di elevato valore conservazionistico.
Tutte sono potenzialmente presenti nell'area dell'impianto, date le distanze coperte da alcune di esse notoriamente volatrici a lungo raggio per l'attività trofica o durante spostamenti migratori (Miniopterus schreibersii, Myotis myotis, Myotis oxygnathus, gen. Nyctalus).

Si rileva a fronte dei dati emersi, come **l'area presenti numerose specie protette o particolarmente protette di avifauna e chirotterofauna ai sensi della L. 157/92 E PERTANTO ANCHE OGGETTO dell'art. 300 del Dlgs. 152/2006.**

Risulta inadeguata la documentazione fornita al fine di *escludere che l'intervento possa nuocere alla conservazione delle specie oggetto dell'art. 300 del 152/2006.*

"..***Inoltre, anche sotto il profilo paesaggistico si evidenzia che il vincolo apposto sull'area finirebbe con l'essere compromesso dall'installazione delle pale eoliche avuto riguardo, da un lato al carattere unitario del bene di cui trattasi, altro all'imponenza delle strutture da realizzare che non potrebbero non avere un impatto visivo incompatibile con le caratteristiche dell'area e, in ogni caso, non mitigabile attraverso operazioni di rimboschimento****..".* TAR Toscana, Sez. II, n. 2027 del 20 dicembre 2012**. Beni Ambientali. Incompatibilità ambientale di un parco eolico in prossimità di SIC e in territorio con vincolo paesistico, come nel caso in questione!**

PUNTO 22)
Carenze progettuali
Osservazioni:
Si ricorda inoltre che a livello ecosistemico la presente procedura non ha affrontato tra le altre cose:
- **le conseguenze che alterazione dei flussi idrici superficiali e sotterranei avrebbero a catena su tutte le componenti biotiche, dagli insetti agli uccelli, dalle piante ai mammiferi e quindi con possibili, probabili e/o certe alterazioni della risorsa trofica, con una inevitabile "banalizzazione" - o riduzione della complessità biologica - che colpirebbe le specie più vulnerabili e specialistiche**;
- **la perdita di territori di riproduzione, svernamento, ricerca trofica, dispersione**,

estivazione, di moltissime specie animali e conseguenze fatali per molte di esse, ed in particolare quelle minacciate a livello globale (specie SPEC per gli uccelli, ma, anfibi, rettili, insetti, alcuni mammiferi tra i quali tutti i chirotteri, tutti minacciati di scomparsa su tutto il territorio di distribuzione europeo);

- **la tematica del consumo di suolo**, sia come necessità in fase di costruzione che come perdita definitiva della risorsa ad opera finita, con interruzione di continuità di habitat e banalizzazione delle specie, a vantaggio di quelle più ubiquitarie e meno vulnerabili, accelerando la scomparsa o diminuzione di quelle più sensibili e rare.

PUNTO 23)
Procedura di V.I.A.
Osservazioni:
Si ritiene viste le criticità finora evidenziate nelle presenti osservazioni che il progetto risulterebbe inadeguato sotto il profilo dell'impatto ambientale. Infatti, la richiesta di integrazioni riguarda aspetti centrali che potrebbero già ora produrre un giudizio negativo sulla prosecuzione del progetto. Sia sufficiente elencare i più significativi:

1. Approfondire il confronto delle alternative da un punto di vista ambientale, non limitando solo l'analisi.
2. Rivedere il contrasto con il quadro programmatorio e pianificatorio vigente sia comunale che sovracomunale ed i vincoli presenti soprattutto quelli legati alla pianificazione forestale
3. Carente valutazione degli impatti sulla biodiversità nell'area interessata dal progetto.

Tutto questo potrebbe in caso di procedura positiva essere in contrasto anche con la ratio della procedura di VIA in quanto questa ha la finalità di valutare da parte della autorità competente preventivamente la compatibilità ambientale del progetto con il sito e non di instaurare un processo di confronto per aggiustare progressivamente il progetto al fine di permettere alla autorità competente di emanare un giudizio positivo di compatibilità ambientale.

Si vedano in tal senso il rischio di possibili violazioni del **punto iii) lettera g) del paragrafo 2 dell'articolo 2 della Direttiva 2011/92/UE** secondo il quale il proponente del progetto deve fornire nello studio di impatto ambientale informazioni pertinenti in modo da mettere la autorità competente di valutare gli effetti significativi sull'ambiente del progetto.

PUNTO 24) Osservazioni
Nel progetto non sono contenuti specifici studi circa gli impatti su le emergenze (siti napoleonici)
Per quanto riguarda i siti storici, l'areale risulta essere interessato dalla battaglia napoleonica del novembre 1795.

Come riportato su http://savona.mentelocale.it/52859-savona-castelvecchio-rocca-barbena-itinerario-nei-luoghi-napoleonici/

“Gli sforzi vittoriosi dei Francesi si concentrarono sulla linea di difesa austro-sarda, agli ordini del Generale austriaco Conte D’Argenteau, che si estendeva da Cascina Dondella, Monte Lingo, Passo dello Scravaion, Rocca Barbena, Monte Subanco e Giogo di Toirano: questi luoghi si possono osservare proseguendo, lungo l'itinerario napoleonico, verso Bardineto.” .

A tal riguardo si ritiene che vi sia un potenziale impatto sull’ integrità storica del sito.

CONCLUSIONI FINALI

Si ritiene di dover evidenziare numerosi elementi di criticità che portano a esprimere parere negativo, per quelle previsioni che vadano ad incidere negativamente su habitat, specie, sul paesaggio, la parte vincolistica di settore in particolare quella forestale e del PSR, la mancanza di dati sulla reale produttività in rete e riguardo la pianificazione territoriale vigente.